SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 56

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 7 marzo 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

SOMMARIO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Candesartan Actavis» *(12A02299)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Candesartan Mylan Generics» *(12A02300)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Levofloxacina Aurobindo» *(12A02301)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Losartan e Idroclorotiazide Aurobindo» *(12A02302)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Mictonorm» *(12A02303)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Olmegan» *(12A02304)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Oxaliplatino Sandoz» *(12A02305)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Repaglinide Germed» *(12A02306)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Risperidone Mylan Generics Italia» *(12A02307)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Venlafaxina Proge Farm» *(12A02308)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Venlafaxina Proge Medica» *(12A02309)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cefixima Pharmaki Generics» *(12A02310)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lisinopril e Idroclorotiazide Pensa» *(12A02311)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Octreotide Bioindustria L.I.M.» *(12A02312)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Donepezil Seran Farma» *(12A02313)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Losartan e Idroclorotiazide Doc Generici» *(12A02314)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Epinitril» *(12A02315)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lansoprazolo Germed» *(12A02316)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Losartan Ratiopharm» *(12A02317)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Doloproct» *(12A02318)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Serekis» *(12A02319)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Bupivacaina Recordati» con conseguente modifica stampati *(12A02320)*

Rinnovo con validità limitata dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Aliserin» con conseguente modifica stampati *(12A02321)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Indapamide Sandoz» con conseguente modifica stampati *(12A02322)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Amukine» con conseguente modifica stampati *(12A02323)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Liderclox» con conseguente modifica stampati *(12A02324)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Di Mill» con conseguente modifica stampati *(12A02325)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Metformina Teva Italia» con conseguente modifica stampati *(12A02326)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Megafer» con conseguente modifica stampati *(12A02327)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Tienor» con conseguente modifica stampati *(12A02328)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Bramitob» con conseguente modifica stampati *(12A02329)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Lormetazepam Zentiva» con conseguente modifica stampati *(12A02330)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Bat Zeta» con conseguente modifica stampati *(12A02331)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Farin Gola» con conseguente modifica stampati *(12A02332)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Iridina Light» con conseguente modifica stampati *(12A02333)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento (IT/H/0244/01-05/R/002), del medicinale «Corixil» (valsartan/idroclorotiazide), con conseguente modifica stampati *(12A02334)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Aciclovir FG» con conseguente modifica stampati *(12A02335)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 novembre 2011, n. **236**.

Definizione ed individuazione dei clienti professionali pubblici, criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e relativa procedura di richiesta ai sensi dell'articolo 6, comma 2-*sexies*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto in particolare l'articolo 6, comma 2-*sexies*, del citato decreto legislativo, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, ai sensi del quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua con regolamento i clienti professionali pubblici nonché i criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta;

Vista la delibera Consob 29 ottobre 2007, n. 16190 , recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari;

Visto in particolare l'allegato 3 della citata delibera che stabilisce i requisiti per l'individuazione dei clienti professionali privati;

Visto l'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in tema di contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali;

Sentita la Banca d'Italia;

Sentita la Consob;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 7 aprile 2011;

Vista la nota del 21 luglio 2011 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 3 ottobre 2011;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) «cliente»: il soggetto al quale vengono prestati servizi di investimento, accessori o di gestione collettiva;

b) «cliente professionale»: il cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di operazioni e di investimenti finanziari e per valutare correttamente i rischi che assume;

c) «cliente professionale pubblico»: il cliente individuato ai sensi del successivo articolo 2;

d) «intermediari»: le imprese di investimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le banche comunitarie, i soggetti abilitati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *r)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agenti di cambio e la società Poste Italiane - Divisione Servizi di Banco Posta autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001.

Art. 2.

Clienti professionali pubblici

1. Sono clienti professionali pubblici per tutti i servizi, ivi compresi quelli di gestione collettiva, e gli strumenti:

a) il Governo della Repubblica;

b) la Banca d'Italia.

2. L'intermediario informa il cliente professionale pubblico, prima di qualunque prestazione di servizi, che, sulla base delle informazioni di cui dispone, esso è considerato di diritto un cliente professionale e che sarà trattato come tale, a meno che l'intermediario e il cliente convengano diversamente. L'intermediario inoltre informa il cliente del fatto che può richiedere una modifica dei termini dell'accordo per ottenere un maggior livello di protezione.

3. I clienti professionali pubblici possono richiedere al prestatore del servizio un trattamento quali clienti al dettaglio e concordare con gli intermediari un livello più elevato di protezione.

4. Il cliente professionale pubblico può richiedere un livello più elevato di protezione se ritiene di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti. A tal fine, i clienti professionali pubblici concludono un accordo scritto con il prestatore del servizio che stabilisce i servizi, le operazioni o i prodotti ai quali si applica il trattamento quale cliente al dettaglio.

Art. 3.

Clienti professionali pubblici su richiesta e procedura per il riconoscimento

1. Possono richiedere agli intermediari di essere trattati come clienti professionali le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, i soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché gli enti pubblici nazionali e regionali, a condizione che i richiedenti soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

a) entrate finali accertate nell'ultimo rendiconto di gestione approvato superiori a 40 milioni di euro;

b) aver effettuato operazioni sul mercato finanziario di valore nominale o nozionale complessivo superiore a 100 milioni di euro nel corso del triennio precedente la stipula del contratto;

c) presenza in organico di personale addetto alla gestione finanziaria che abbia acquisito adeguate competenze, conoscenze ed esperienza in materia di servizi di investimento, ivi compresi quelli di gestione collettiva, e strumenti finanziari.

2. La disapplicazione di regole di condotta previste per la prestazione dei servizi nei confronti dei clienti non professionali è consentita se, dopo aver effettuato una valutazione adeguata delle competenze, delle esperienze e delle conoscenze del responsabile della gestione finanziaria presso i soggetti di cui al comma 1, l'intermediario può ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente è effettivamente in grado di adottare con consapevolezza le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono rinunciare alle protezioni previste dalle norme di comportamento solo una volta espletata la procedura seguente:

a) i clienti devono comunicare per iscritto all'intermediario di essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* e che desiderano essere trattati come clienti professionali, a titolo generale o rispetto ad un particolare servizio od operazione o tipo di operazione o di prodotto;

b) alla comunicazione di cui alla lettera *a)* è allegata una dichiarazione del responsabile della gestione finanziaria attestante il possesso di un'adeguata qualificazione professionale in materia finanziaria, con indicazione dell'esperienza maturata nel settore finanziario;

c) l'intermediario avverte i soggetti di cui al comma 1, in una comunicazione scritta e chiara, di quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che potrebbero perdere;

d) i clienti dichiarano per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita delle protezioni e dei rischi assunti.

4. Prima di accettare la richiesta di rinuncia alle norme di protezione dell'investitore, l'intermediario adotta le misure idonee ad accertare che il cliente che richiede di essere considerato cliente professionale soddisfa i requisiti indicati nel comma 1. L'intermediario rilascia al cliente specifica attestazione dalla quale risulta che l'intermediario ha valutato i requisiti ed ha accettato la richiesta del cliente di essere trattato come cliente professionale.

5. I soggetti di cui al comma 1 informano l'intermediario delle eventuali modifiche che potrebbero influenzare la loro classificazione; in ogni caso, l'intermediario adotta provvedimenti appropriati se constata che il cliente non soddisfa più le condizioni necessarie per ottenere il trattamento riservato ai clienti professionali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 novembre 2011

Il Ministro: TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2012
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2, Economia e finanze, foglio n. 112

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto all'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52), è pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 1998, n. 71, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 6, comma 2-*sexies*, del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotto dall'art. 2 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164:

«2-*sexies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua con regolamento i clienti professionali pubblici nonchè i criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta.».

— Si riporta il testo dell'art. 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'art. 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203:

«Art. 62 *(Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali).* — 1. Le norme del presente articolo costituiscono princìpi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica e hanno il fine di assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, secondo comma, lettera *e)*, e terzo comma, 119, secondo comma, e 120 della Costituzione. Le disposizioni del presente articolo costituiscono altresì norme di applicazione necessaria.

2. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali è fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza. Per tali enti, la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non può essere superiore a trenta né inferiore a cinque anni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa, per i profili d'interesse regionale, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua la tipologia dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che gli enti di cui al comma 2 possono concludere, e indica le componenti derivate, implicite o esplicite, che gli stessi enti hanno facoltà di prevedere nei contratti di finanziamento. Al fine di assicurare la massima trasparenza dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati nonché delle clausole relative alle predette componenti derivate, il medesimo regolamento individua altresì le informazioni, rese in lingua italiana, che gli stessi devono contenere.

4. Ai fini della conclusione di un contratto relativo a strumenti finanziari derivati o di un contratto di finanziamento che include una componente derivata, il soggetto competente alla sottoscrizione del contratto per l'ente pubblico attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi.

5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il contratto di finanziamento che include una componente derivata, stipulato dagli enti di cui al comma 2 in violazione delle disposizioni previste dal regolamento emanato in attuazione del comma 3 o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente.

6. Agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di stipulare, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, e comunque per il periodo minimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati. Resta ferma la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto derivato è riferito, con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura.

7. Fermo restando quanto previsto in termini di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, commi 2-*bis* e 2-*ter*, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette altresì mensilmente alla Corte dei conti copia della documentazione ricevuta in relazione ai contratti stipulati di cui al comma 3.

8. Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

9. All'art. 3, comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «nonché, sulla base dei criteri definiti in sede europea dall'Ufficio statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate».

10. Sono abrogati l'art. 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché l'art. 1, commi 381, 382, 383 e 384, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le disposizioni relative all'utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti territoriali emanate in attuazione dell'articolo 41, comma 1, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3.

11. Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali che non siano in contrasto con le disposizioni del presente articolo.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 58 del 1998:

«Art. 1 *(Definizioni)*. — 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) «legge fallimentare»: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

b) «Testo Unico bancario» (T.U. bancario): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

c) «CONSOB»: la Commissione nazionale per le società e la borsa;

d) «ISVAP»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

e) «società di intermediazione mobiliare» (SIM): l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia;

f) «impresa di investimento comunitaria»: l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato comunitario, diverso dall'Italia;

g) «impresa di investimento extracomunitaria»: l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale in uno Stato extracomunitario;

h) «imprese di investimento»: le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie;

i) «società di investimento a capitale variabile» (SICAV): la società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni;

j) «fondo comune di investimento»: il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o più emissioni di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti; gestito in monte, nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi;

k) «fondo aperto»: il fondo comune di investimento i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo;

l) «fondo chiuso»: il fondo comune di investimento in cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate;

m) «organismi di investimento collettivo del risparmio» (OICR): i fondi comuni di investimento e le SICAV;

n) «gestione collettiva del risparmio»: il servizio che si realizza attraverso:

1) la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni d'investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti;

2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili;

o) «società di gestione del risparmio» (SGR): la società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;

o-*bis*) «società di gestione armonizzata»: la società con sede legale e direzione generale in uno Stato membro diverso dall'Italia, autorizzata ai sensi della direttiva in materia di organismi di investimento collettivo, a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;

p) «società promotrice»: la SGR che svolge l'attività indicata nella lettera *n)*, numero 1);

q) «gestore»: la SGR che svolge l'attività indicata nella lettera *n)*, numero 2);

r) «soggetti abilitati»: le SIM, le imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, le imprese di investimento extracomunitarie, le SGR, le società di gestione armonizzate, le SICAV nonchè gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario e le banche italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e le banche extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento;

s) «servizi ammessi al mutuo riconoscimento»: le attività e i servizi elencati nelle sezioni A e B della tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello Stato comunitario di origine;

t) «offerta al pubblico di prodotti finanziari»: ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati;

u) «prodotti finanziari»: gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari;

v) «offerta pubblica di acquisto o di scambio»: ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti e di ammontare complessivo superiori a quelli indicati nel regolamento previsto dall'art. 100, comma 1, lettere *b)* e *c)*; non costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari;

w) «emittenti quotati»: i soggetti italiani o esteri che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani;

w-*bis*) «prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione»: le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

w-*ter*) «mercato regolamentato»: sistema multilaterale che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a contratti, e che è gestito da una società di gestione, è autorizzato e funziona regolarmente;

w-*quater*) «emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine»:

1) le emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro della Comunità europea, aventi sede in Italia;

2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro della Comunità europea, aventi sede in Italia;

3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in uno Stato non appartenente alla Comunità europea, per i quali la prima domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato della Comunità europea è stata presentata in Italia o che hanno successivamente scelto l'Italia come Stato membro d'origine quando tale prima domanda di ammissione non è stata effettuata in base a una propria scelta;

4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine. L'emittente può scegliere un solo Stato membro come Stato membro d'origine. La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari dell'emittente non sono più ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunità europea.».

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144 (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta):

«Art. 2 *(Attività di bancoposta)*. — 1. Le attività di bancoposta svolte da Poste comprendono:

a) raccolta di risparmio tra il pubblico, come definita dall'art. 11, comma 1, del testo unico bancario ed attività connesse o strumentali;

b) raccolta del risparmio postale;

c) servizi di pagamento, comprese l'emissione, la gestione e la vendita di carte prepagate e di altri mezzi di pagamento, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *f)*, numeri 4) e 5), del testo unico bancario;

d) servizio di intermediazione in cambi;

e) promozione e collocamento presso il pubblico di finanziamenti concessi da banche ed intermediari finanziari abilitati;

f) servizi di investimento ed accessori di cui all'art. 12.

2. Poste è autorizzata a prestare tutti i servizi di bancoposta senza necessità di iscrizione in albi od elenchi.

3. In quanto compatibili, si applicano alle attività di cui al comma 1, gli articoli 5, 12, da 20 a 23, 24, commi 1 e 2, 25, 26, 50, 51, 52, 53, commi 1, 2 e 3, 54, comma 1, da 56 a 58, da 65 a 67, 68, comma 1, 78, da 115 a 120, 121, comma 3, da 127 a 129, 134, 140, da 143 a 145 del testo unico bancario.

4. Alla prestazione da parte di Poste di servizi di investimento ed accessori si applicano, in quanto compatibili, i seguenti articoli del testo unico finanza: 5, 6, comma 1, lettera *a)* e *b)*, e comma 2, 7, commi 1 e 2, 8, 10, commi 1 e 2, da 21 a 23, 25, limitatamente ai mercati regolamentati italiani, 30, 31, commi 1, 3 e 7, 32, 51, 59, 168, 171, commi 1 e 2, 190, commi 1, 3 e 4, 195.

5. Nell'àmbito delle attività di cui al comma 1, Poste è equiparata alle banche italiane anche ai fini dell'applicazione delle norme del testo unico bancario e del testo unico della finanza richiamate ai commi 3 e 4, nonché della legge 10 ottobre 1990, n. 287. A Poste si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative previste per le banche, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti.

6. Il risparmio postale è disciplinato dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e dalle norme del testo unico della finanza indicate nel comma 4, in quanto compatibili, nonché dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili.

7. Per quanto non diversamente previsto nel presente decreto, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di prescrizione.

8. Poste non può esercitare attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico.

9. Per l'esercizio dell'attività di bancoposta, Poste si avvale di strutture organizzative autonome. È tenuta, altresì, ad istituire un sistema di separazione contabile dell'attività di bancoposta rispetto alle altre attività.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):

«Art. 2 *(Àmbito di applicazione)*. — 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.

2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.».

12G0034

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 febbraio 2012.

Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. (Ordinanza n. 4007).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e, in particolare, l'art. 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2010, n. 3843 e, in particolare, l'art. 13 che, per l'attuazione del citato art. 11, nomina un'apposita Commissione, composta da 10 membri prescelti tra esperti in materia sismica, di cui uno con funzioni di Presidente, che, entro trenta giorni dalla nomina, definisce gli obiettivi ed i criteri per l'individuazione degli interventi per la prevenzione del rischio sismico;

Visto il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 28 gennaio 2010, che ha costituito la predetta commissione;

Visto il documento recante gli obiettivi ed i criteri prodotto dalla predetta commissione, che individua, come interventi di riduzione del rischio sismico finanziabili gli studi di microzonazione sismica, gli interventi di riduzione del rischio su opere pubbliche strategiche e rilevanti e gli interventi di riduzione del rischio su edifici privati;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica», che, al comma 3 dell'art. 2, prevede l'obbligo di verifica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, con priorità per edifici ed opere situate nelle zone sismiche 1 e 2;

Visto l'art. 2, comma 4, della medesima ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274, che stabilisce che il Dipartimento della protezione civile provvede, tra l'altro, ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3, ed a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme;

Visto il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, n. 3685, recante «Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003», con il quale, tra l'altro, sono state rispettivamente definite per quanto di competenza statale le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici ed opere rientranti nelle predette tipologie;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 2004 «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare il punto 3 della suddetta direttiva, che stabilisce i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei centri funzionali per le finalità di protezione civile e dei centri di competenza;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 252 del 26 gennaio 2005 con il quale sono stati individuati, tra i soggetti istituzionali ritenuti idonei per capacità e competenza, i centri di competenza di cui alla citata direttiva;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 3593 del 20 luglio 2011 con il quale è stato aggiornato l'elenco dei centri di competenza utili alla rete dei centri funzionali;

Visto il decreto 14 gennaio 2008 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, con il quale è stato approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni;

Visti gli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 13 novembre 2008;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, per leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contribuiti a carico del bilancio dello Stato per le province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 settembre 2010;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2010 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

Ritenuto necessario disciplinare la ripartizione e l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2011 ai sensi del

predetto art. 11, al fine di proseguire tempestivamente le concrete iniziative di riduzione del rischio sismico avviate con la citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata nella seduta del 19 gennaio 2012;

Dispone:

Art. 1.

1. La presente ordinanza disciplina i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dall'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, relativamente all'annualità 2011.

2. Gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 costituiscono parte integrante della presente ordinanza.

3. Aspetti di maggior dettaglio concernenti le procedure, la modulistica e gli strumenti informatici necessari alla gestione locale e complessiva degli interventi previsti nella presente ordinanza potranno essere specificati in appositi decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Art. 2.

1. La somma disponibile per l'anno 2011 è utilizzata per finanziare le seguenti azioni nei limiti d'importo previsti dall'art. 16:

a) indagini di microzonazione sismica;

b) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all'art. 2, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. Sono esclusi dai contributi gli edifici scolastici, poiché per essi sono disponibili altri contributi pubblici, ad eccezione di quegli edifici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche;

c) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati di cui al comma 4;

d) altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione, anche afferenti alle strutture pubbliche a carattere strategico o per assicurare la migliore attuazione dei piani di protezione civile. L'individuazione degli interventi finanziabili è effettuata dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della regione interessata.

2. I contributi di cui al comma 1 non possono essere destinati ad edifici o ad opere situati in comuni nei quali l'accelerazione massima al suolo «ag» di cui all'allegato 2, sub 2 sia inferiore a 0,125 g. Nell'allegato 7 sono riportati i valori di «ag» ed i periodi di non classificazione sismica dei comuni con ag non inferiore a 0,125 g. Possono essere finanziati anche edifici ed opere di interesse strategico in comuni che non ricadono in tale categoria, a condizione che l'amplificazione sismica nel sito dell'opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni emanate con decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e relativa circolare, determini un valore massimo di accelerazione a terra di progetto $S\ a_g$ maggiore di 0,125 g.

3. I contributi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 non possono essere destinati ad opere o edifici che siano oggetto di interventi strutturali già eseguiti, o in corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza o che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità.

4. I contributi di cui alla lettera *c)* del comma 1 sono erogati solo per edifici che non ricadano nella fattispecie di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 nei quali, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, oppure all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva.

5. Le regioni attivano per l'annualità 2011, con le modalità di cui agli articoli 12, 13 e 14, i contributi di cui alla lettera *c)* del comma 1, in misura minima del 20% e massima del 40% del finanziamento ad esse assegnato, come determinato all'art. 16, comma 1, lettera *b)*. Possono non attivare i contributi di cui alla lettera *c)* del comma 1, le regioni che fruiscono di un finanziamento, come sopra definito, inferiore a 2.000.000 €.

6. Per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche, delle procedure connesse alla concessione dei contributi di cui alla presente ordinanza, le regioni e gli enti locali interessati possono utilizzare fino al 2% della quota assegnata.

Art. 3.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ripartisce i contributi tra le regioni sulla base dell'indice medio di rischio sismico elaborato secondo i criteri riportati nell'allegato 2, a partire dai parametri di pericolosità e rischio sismico determinati dal medesimo Dipartimento e dai centri di competenza di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2004.

2. Le regioni gestiscono i contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*.

3. Le regioni predispongono i programmi per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, sentiti i comuni interessati che trasmettono una proposta di priorità degli edifici ricadenti nel proprio ambito entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto del Capo Dipartimento della protezione civile di ripartizione delle

risorse, di cui al comma 1 nella *Gazzetta Ufficiale*, individuando gli interventi, le modalità e i tempi di attuazione nel rispetto della presente ordinanza.

4. La quota del Fondo per i contributi degli interventi di prevenzione del rischio sismico, stabilita sulla base dei criteri del presente provvedimento per le province autonome di Trento e Bolzano, è acquisita al bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

5. Le regioni trasmettono al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i programmi di cui al comma 3 entro 30 giorni dalla loro approvazione.

Art. 4.

1. Nel caso di interventi su strutture o infrastrutture di proprietà pubblica o nel caso di interventi su edifici privati sono considerati elementi di priorità, la posizione dell'edificio in prospicienza di una via di fuga prevista nel piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico o vulcanico, oppure l'appartenenza all'infrastruttura a servizio della via di fuga o ancora l'interferenza con essa.

2. Un edificio è ritenuto prospiciente ad una via di fuga se la facciata sulla via di fuga ha altezza superiore al doppio della distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga.

Art. 5.

1. Il finanziamento previsto nella lettera *a)* del comma 1 dell'art. 16 è destinato allo svolgimento di studi di microzonazione sismica almeno di livello 1, da eseguirsi con le finalità definite negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 13 novembre 2008.

2. I contributi di cui al comma 1 a valere sulle risorse stanziate all'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono concessi, nel limite delle risorse disponibili, alle regioni ed agli enti locali previo cofinanziamento della spesa in misura non inferiore al 40% del costo degli studi di microzonazione.

3. Le regioni, sentiti gli enti locali interessati, con proprio provvedimento individuano i territori nei quali è prioritaria la realizzazione degli studi di cui al comma 1 e lo trasmettono al Dipartimento della protezione civile. Nel medesimo provvedimento sono definite le condizioni minime necessarie per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica avuto riguardo alla predisposizione ed attuazione degli strumenti urbanistici e sono individuate le modalità di recepimento degli studi di microzonazione sismica negli strumenti urbanistici vigenti.

4. Sono escluse dall'esecuzione della microzonazione sismica le zone che incidono su Aree naturali protette, Siti di importanza comunitaria (SIC), Zone di protezione speciale (ZPS) e Aree adibite a verde pubblico di grandi dimensioni, come indicate nello strumento urbanistico generale che:

a) non presentano insediamenti abitativi esistenti alla data di pubblicazione della presente ordinanza;

b) non presentano nuove edificazioni di manufatti permanenti o interventi su quelli già esistenti;

c) rientrano in aree già classificate R4 dal piano per l'assetto idrogeologico (PAI).

5. La presenza nelle aree di manufatti di classe d'uso «I» ai sensi del punto 2.4.2 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, di modeste dimensioni e strettamente connessi alla fruibilità delle aree stesse, non determina la necessità di effettuare le indagini di microzonazione sismica.

6. Gli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» costituiscono il documento tecnico di riferimento. Al fine di pervenire a risultati omogenei, gli standard di rappresentazione ed archiviazione informatica degli studi di microzonazione sismica già predisposti dalla Commissione tecnica di cui al comma 7, vengono aggiornati dalla Commissione tecnica stessa.

7. Il supporto ed il monitoraggio, a livello nazionale, degli studi di cui al presente articolo, sono garantiti, in attuazione degli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», dalla Commissione tecnica di cui all'art. 5, commi 7 e 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010, istituita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2011. La Commissione tecnica opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e può fruire del supporto del C.N.R. attraverso apposita convenzione con il Dipartimento della protezione civile e con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 16, comma 1 riguardanti l'acquisto di beni e servizi strumentali all'esecuzione delle attività di cui alla presente ordinanza.

Art. 6.

1. Le regioni per gli ambiti di propria competenza predispongono, entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto del Capo Dipartimento della protezione civile di ripartizione delle risorse, di cui all'art. 3, comma 1, le specifiche di realizzazione degli studi, sentiti gli enti locali, e le inviano alla Commissione tecnica.

2. Le regioni, nei successivi sessanta giorni, provvedono alla selezione di soggetti realizzatori dei progetti di studi di microzonazione sismica nelle aree interessate di cui al comma 3, dell'art. 5, nonché delle eventuali analisi di cui all'art. 18, e definiscono i tempi di realizzazione degli elaborati finali, che comunque non potranno essere superiori a 180 giorni.

3. Gli enti locali si adoperano per favorire tecnicamente e logisticamente le indagini sul territorio, fornendo tutti i dati utili agli studi.

4. Le regioni informano la Commissione tecnica di cui all'art. 5, comma 7, sull'avanzamento degli studi.

5. Le regioni certificano, entro sessanta giorni dal ricevimento degli elaborati finali degli studi di microzonazione sismica e delle eventuali analisi di cui all'art. 18, che i soggetti realizzatori abbiano rispettato le specifiche definite dalle regioni e dagli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», nonché le ulteriori clausole contrattuali, ne danno comunicazione alla Commissione tecnica e trasmettono i suddetti elaborati finali.

6. La Commissione tecnica può richiedere chiarimenti, modifiche o approfondimenti degli studi e delle eventuali analisi di cui all'art. 18, comunicati e certificati dalle regioni, che ne assicurano l'esecuzione entro i trenta giorni successivi alla richiesta.

7. Le regioni, sentita la Commissione tecnica, approvano in maniera definitiva gli studi effettuati redigendo un certificato di conformità, a seguito del quale viene erogato il saldo.

Art. 7.

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 5, comma 2, l'entità dei contributi massimi per lo svolgimento degli studi di microzonazione sismica è riportata in tabella 1, in ragione della popolazione residente sul territorio comunale secondo l'ultimo dato ISTAT disponibile alla data di pubblicazione della presente ordinanza. Il contributo di 21.600,00 euro si applica anche alle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti. I sotto riportati importi non comprendono il cofinanziamento di cui all'art. 5, comma 2.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 5 comma 2, l'entità dei contributi massimi per lo svolgimento di studi di microzonazione sismica di livello 3 è doppia rispetto a quella riportata nella tabella 1, qualora sussistano tutte le seguenti condizioni:

a) nel comune oggetto degli studi è già stato effettuato lo studio di microzonazione sismica di livello 1 ed è stato certificato, o è in corso di certificazione secondo le modalità di cui all'art. 6;

b) nel comune oggetto degli studi è stata verificata dalla regione l'impossibilità di applicare il livello 2;

c) su almeno il 30% dei comuni della regione, come individuati dall'art. 2, comma 2, sono stati effettuati gli studi di microzonazione sismica almeno di livello 1 e sono stati certificati, o sono in corso di certificazione, secondo le modalità di cui all'art. 6.

3. Gli studi di microzonazione sismica di livello 3 dovranno essere svolti prioritariamente nei comuni classificati in zona sismica 1 e prioritariamente nell'insediamento storico.

4. Nei comuni nei quali vengono svolti gli studi di microzonazione sismica di livello 3 è obbligatoria l'analisi della Condizione limite per l'emergenza, da effettuare secondo le modalità di cui all'art. 18.

Popolazione	Contributo
Ab ≤ 2.500	7.200,00 €
2.500 < ab. ≤ 5.000	9.600,00 €
5.000 < ab. ≤ 10.000	12.000,00 €
10.000 < ab. ≤ 25.000	14.400,00 €
25.000 < ab. ≤ 50.000	16.800,00 €
50.000 < ab. ≤ 100.000	19.200,00 €
100.000 < ab.	21.600,00 €

Tab. 1.

Art. 8.

1. Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, il costo convenzionale di intervento, ivi inclusi i costi delle finiture e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere infrastrutturali, è determinato nella seguente misura massima:

a) rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 300 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;

b) miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 450 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;

c) demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 600 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi.

Art. 9.

1. Gli interventi di rafforzamento locale, oggetto del contributo di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, rientranti nella fattispecie definita come «riparazioni o interventi locali» nelle vigenti norme tecniche, sono finalizzati a ridurre od eliminare i comportamenti di singoli elementi o parti strutturali, che danno luogo a condizioni di fragilità e/o innesco di collassi locali.

2. Ricadono, tra l'altro, nella categoria di cui al comma 1 gli interventi:

a) volti ad aumentare la duttilità e/o la resistenza a compressione e a taglio di pilastri, travi e nodi delle strutture in cemento armato;

b) volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro porzioni nelle strutture in muratura, eliminare le spinte o ad aumentare la duttilità di elementi murari;

c) volti alla messa in sicurezza di elementi non strutturali, quali tamponature, sporti, camini, cornicioni ed altri elementi pesanti pericolosi in caso di caduta.

3. Per gli interventi di rafforzamento locale, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono solo la valutazione dell'incremento di capacità degli elementi e dei meccanismi locali su cui si opera, e non la verifica globale della struttura, occorre assicurare che il comportamento strutturale della parte di edificio su cui si interviene non sia variato in modo significativo dagli interventi locali e che l'edificio non abbia carenze gravi non risolvibili attraverso interventi di rafforzamento locale, e quindi tali da non consentire di conseguire un effettivo beneficio alla struttura nel suo complesso.

4. Gli interventi di miglioramento sismico, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento, devono consentire di raggiungere un valore minimo del rapporto capacità/domanda pari al 60% e, comunque, un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella corrispondente all'adeguamento sismico.

5. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti interventi di sostituzione edilizia.

6. Tutti gli interventi devono rispettare le condizioni contenute nell'art. 11, comma 1 della presente ordinanza.

Art. 10.

1. La selezione degli interventi è affidata alle regioni, secondo i programmi di cui all'art. 3, comma 3, tenuto conto delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274. Le regioni assicurano l'omogeneità dei criteri e delle verifiche eseguite.

2. Il contributo concesso a carico del fondo di cui all'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è pari ad una quota del costo convenzionale di intervento dipendente dall'esito della verifica tecnica, espresso in termini di rapporto fra capacità e domanda, secondo il criterio di seguito riportato. Più in particolare, definito con αSLV il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite salvaguardia della vita, con αSLD il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite di danno, riscontrati a seguito della verifica sismica svolta in accordo con la vigente normativa, sarà riconosciuto un contributo pari a:

100% del costo convenzionale se $\alpha \leq 0,2$;

0% del costo convenzionale se $\alpha > 0,8$;

[(380-400 α)/3] % del costo convenzionale se $0,2 < \alpha \leq 0,8$.

Dove per α si intende αSLV, nel caso di opere rilevanti in caso di collasso e il minore tra αSLD ed αSLV nel caso di opere strategiche.

3. I valori di α devono essere coerenti con la pericolosità attuale, così come definita dal decreto ministeriale 14 gennaio 2008 ovvero dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519, e pertanto i risultati delle verifiche sismiche effettuati con riferimento alla pericolosità sismica recata dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 devono essere rivalutati in termini di domanda, anche attraverso procedure semplificate, che tengano conto del valore dell'ordinata spettrale riferita al periodo proprio al quale è associata la massima massa partecipante della costruzione.

Art. 11.

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 2, i contributi di cui all'art. 2, comma 1, sub *b)* non possono essere concessi per interventi su edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4, su edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati, su edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione simica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole.

2. Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la verifica di assenza di carenze gravi richiamate al comma 3, dell'art. 9 può essere considerata soddisfatta se l'edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni contenute nell'allegato 5 alla presente ordinanza.

Art. 12.

1. Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, il contributo per il singolo edificio è stabilito nella seguente misura massima e deve essere destinato unicamente agli interventi sulle parti strutturali:

a) rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 20.000 euro massimo per ogni unità abitativa e 10.000 euro per altre unità immobiliari;

b) miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 30.000 euro massimo per ogni unità abitativa e 15.000 euro per altre unità immobiliari;

c) demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 40.000 euro massimo per ogni unità abitativa e 20.000 euro per altre unità immobiliari.

Art. 13.

1. Per gli interventi di rafforzamento locale sugli edifici privati, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3, si applicano gli articoli 9 ed 11.

2. Nel caso di miglioramento sismico il progettista deve dimostrare che, a seguito dell'intervento, si raggiunge una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al 60%, e comunque un aumento della stessa non inferiore al 20% di quella del livello corrispondente all'adeguamento sismico.

3. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti dalle norme urbanistiche interventi di sostituzione edilizia.

Art. 14.

1. La ripartizione dei contributi di cui all'art. 12 fra le regioni si effettua con i criteri riportati nell'allegato 2.

2. Le regioni, previa definizione dei relativi criteri, individuano i comuni su cui attivare i contributi di cui all'art. 12, d'intesa con i comuni interessati.

3. I comuni predispongono i bandi di cui al comma 5 nei limiti delle risorse ripartite ai sensi del comma 2.

4. Le richieste di contributo sono registrate dai comuni e trasmesse alle regioni che provvedono ad inserirle in apposita graduatoria di priorità tenendo conto dei seguenti elementi: tipo di struttura, anno di realizzazione, occupazione giornaliera media, classificazione sismica e pericolosità sismica, eventuali ordinanze di sgombero pregresse emesse in regime ordinario, motivate da gravi deficienze statiche e non antecedenti 1 anno dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, secondo i criteri riportati nell'allegato 3. Le richieste sono ammesse a contributo fino all'esaurimento delle risorse ripartite di cui al comma 2.

5. A tal fine i comuni provvedono a pubblicizzare l'iniziativa mediante l'affissione del bando nell'Albo pretorio e sul sito Web istituzionale del comune, chiedendo ai cittadini che intendono aderire all'iniziativa di presentare la richiesta di incentivo secondo la modulistica riportata nell'allegato 4, entro il termine di sessanta giorni dall'affissione del bando o dalla pubblicazione dello stesso nell'Albo pretorio.

6. La regione formula e rende pubblica la graduatoria delle richieste entro 240 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di ripartizione delle risorse: i soggetti collocati utilmente nella predetta graduatoria devono presentare un progetto di intervento sottoscritto da professionista abilitato ed iscritto all'Albo, coerente con la richiesta presentata, entro il termine di novanta giorni per gli interventi di rafforzamento locale e di centottanta giorni per gli interventi di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. I progetti sono sottoposti allo sportello unico del comune o degli uffici intercomunali, ove esistenti, per il rilascio del permesso di costruire e per il controllo.

7. Per i progetti e gli interventi si applicano le procedure di controllo e vigilanza previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

8. Gli interventi devono iniziare entro 30 giorni dalla data nella quale viene comunicata l'approvazione del progetto e del relativo contributo e devono essere completati entro 270, 360 o 450 giorni rispettivamente nei casi di rafforzamento locale, di miglioramento o di demolizione e ricostruzione; il completamento dei lavori è certificato dal direttore dei lavori e comunicato al comune al fine dell'eventuale applicazione di riduzioni di contributo previste nelle procedure di cui al comma 9.

9. In allegato 6 sono riportate indicazioni di massima per la definizione degli edifici e per le procedure di erogazione dei contributi.

Art. 15.

10. I contributi concessi per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* possono essere revocati dal Dipartimento della protezione civile, ove le somme attribuite ai sensi della presente ordinanza non vengano impegnate entro dodici mesi dalla relativa attribuzione. A tal fine le regioni comunicano annualmente al Dipartimento della protezione civile l'avvenuto impegno o utilizzazione delle risorse stanziate per ciascuna annualità con i relativi interventi effettuati. Le somme revocate possono essere utilizzate, solo per l'annualità seguente, per ulteriori interventi di cui alle medesime lettere *a)*, *b)* e *c)*, comma 1 dell'art. 2.

Art. 16.

1. Per l'annualità 2011 si provvede utilizzando le risorse — pari a 145,100 milioni di euro — di cui all'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con la seguente ripartizione:

a) art. 2, comma 1, lettera *a)*: 10 milioni di euro;

b) art. 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*: 130 milioni di euro;

c) art. 2, comma 1, lettera *d)*: 4 milioni di euro;

d) per l'acquisto da parte del Dipartimento della protezione civile di beni e servizi strumentali all'esecuzione delle attività di cui alla presente ordinanza: 1.100.000 di euro, anche attraverso specifica convenzione con uno o più centri di competenza del Dipartimento di protezione civile.

2. Il Dipartimento della protezione civile, l'ANCI e le regioni definiscono entro 60 giorni dall'emanazione della presente ordinanza gli strumenti informatici di gestione della stessa.

Art. 17.

1. Le regioni definiscono per ciascuno studio di microzonazione sismica di livello 1 se, in caso di futuro approfondimento, sia possibile utilizzare gli abachi dei fattori di amplificazione riportati negli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica, ovvero sia necessario ricorrere ad abachi regionali, ovvero sia necessario intraprendere studi di livello 3.

2. Le regioni che non ritengono utilizzabili gli abachi nazionali riportati negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», per comporre gli abachi regionali per amplificazioni litostratigrafiche o verificare gli abachi regionali esistenti, possono impiegare, nell'ambito del finanziamento assegnato, risorse fino ad un massimo di 30.000 euro, a condizione che la popolazione dei comuni ove siano stati effettuati studi di microzonazione del livello 1, costituisca almeno il 30% degli abitanti dei comuni di cui all'allegato 7.

3. Le risorse complessivamente assegnate, di cui al precedente comma, possono essere integrate con quelle di cui al comma 2, dell'art. 17 e comma 1 dell'art. 18, qualora ricorrano le condizioni previste nei suddetti articoli.

4. Le regioni inviano alla Commissione tecnica il programma per comporre gli abachi regionali per le amplificazioni litostratigrafiche o per verificare gli abachi regionali esistenti nonché l'elenco dei comuni nei quali sono stati effettuati gli studi di microzonazione sismica di livello 1, indicando quelli nei quali è possibile l'utilizzazione dei suddetti abachi.

Art. 18.

1. Al fine di realizzare una maggiore integrazione delle azioni finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, sono incentivate le iniziative volte al miglioramento della gestione delle attività di emergenza nella fase immediatamente successiva al terremoto. A tale scopo, se gli studi di cui al comma 1 dell'art. 5 sono accompagnati dall'analisi della Condizione limite per l'emergenza (CLE) dell'insediamento urbano, di cui ai successivi commi del presente articolo, il cofinanziamento, di cui all'art. 5, comma 2 della presente ordinanza, può essere ridotto fino al 25% del costo degli studi di microzonazione e contestualmente aumentato il contributo statale secondo la tabella di cui al comma 6 del presente articolo, nel limite complessivo delle risorse di cui all'art. 16, comma 1, destinate alle indagini di microzonazione sismica.

2. Si definisce come Condizione limite per l'emergenza (CLE) dell'insediamento urbano quella condizione al cui superamento, a seguito del manifestarsi dell'evento sismico, pur in concomitanza con il verificarsi di danni fisici e funzionali tali da condurre all'interruzione delle quasi totalità delle funzioni urbane presenti, compresa la residenza, l'insediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso, l'operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l'emergenza, la loro accessibilità e connessione con il contesto territoriale.

3. Le regioni, nel provvedimento di cui al comma 3 dell'art. 5, individuano i territori nei quali effettuare le analisi della Condizione limite per l'emergenza (CLE) dell'insediamento urbano e determinano le modalità di recepimento di tali analisi negli strumenti urbanistici e di pianificazione dell'emergenza vigenti.

4. Al fine di conseguire risultati omogenei, la Commissione tecnica, di cui all'art. 5, commi 7 e 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010, integra gli standard di rappresentazione ed archiviazione informatica degli studi di microzonazione sismica con gli standard per l'analisi della Condizione limite per l'emergenza (CLE) dell'insediamento urbano di cui al precedente comma 2.

5. L'analisi della Condizione limite per l'emergenza (CLE) dell'insediamento urbano viene effettuata utilizzando la modulistica predisposta dalla Commissione tecnica di cui all'art. 5, commi 7 e 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010 ed emanata con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale analisi comporta:

a) l'individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni strategiche per l'emergenza;

b) l'individuazione delle infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale, degli oggetti di cui al punto *a)* e gli eventuali elementi critici;

c) l'individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unità strutturali che possono interferire con le infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale.

6. L'entità dei contributi massimi, in ragione della popolazione residente sul territorio comunale secondo l'ultimo dato ISTAT disponibile alla data di pubblicazione della presente ordinanza, per lo svolgimento degli studi di microzonazione sismica, accompagnati dall'analisi della Condizione limite per l'emergenza (CLE) dell'insediamento urbano, è riportata nella tabella 2. Il contributo di 30.000,00 euro si applica anche alle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti. Gli importi di seguito indicati non comprendono il cofinanziamento di cui al comma 1.

7. Le attività derivanti dall'attuazione del presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Popolazione	Contributo
Ab ≤ 2.500	9.750,00 €
2.500 < ab. ≤ 5.000	13.500,00 €
5.000 < ab. ≤ 10.000	16.500,00 €
10.000 < ab. ≤ 25.000	19.500,00 €
25.000 < ab. ≤ 50.000	23.250,00 €
50.000 < ab. ≤ 100.000	26.250,00 €
100.000 < ab.	30.000,00 €

Tab. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 febbraio 2012

Il Presidente: MONTI

Allegato 1: Obiettivi e criteri definiti dalla Commissione di cui all' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3843/2010

Fermo restando l'obiettivo della riduzione del rischio sismico attraverso sia interventi sulle strutture ed infrastrutture, sia sulla migliore conoscenza dei fattori di rischio, la Commissione ha stabilito i criteri qualificanti seguenti:

1. Potranno essere finanziati interventi sia su edifici privati, sia su strutture e infrastrutture pubbliche.
2. I contributi per gli edifici privati di abitazione verranno graduati in relazione ad un indice di rischio a scala locale (ad esempio provinciale) basato su valutazioni a livello nazionale su dati del censimento ISTAT.
3. Per una programmazione più adeguata alle singole tipologie di edifici pubblici si dovrà al più presto ottenere un quadro complessivo del rischio sismico associato alle diverse tipologie di costruzioni di competenza delle diverse amministrazioni (ad esempio scuole, ospedali).
4. I criteri di assegnazione delle priorità e di graduazione degli interventi nelle diverse aree territoriali (province o regioni) per gli edifici pubblici dovranno tener conto, oltre che del rischio di danneggiamento, anche dell'esposizione e dunque del rischio di perdite umane o, per gli edifici strategici, delle conseguenze sulle attività di protezione civile successive a un terremoto.
5. Nella definizione delle priorità su edifici privati e pubblici dovrà essere tenuto conto, attraverso opportuni strumenti, anche del rischio di sistema, in particolare in relazione al rischio indotto dai crolli su strade importanti ai fini dei piani di protezione civile. Particolare attenzione sarà posta su quelle situazioni critiche anche collegate ad un concomitante rischio vulcanico.
6. Per la prima annualità ci si affiderà a stime di pericolosità di tipo stazionario già disponibili (progetto DPC-INGV S1), ed a valutazioni di vulnerabilità anch'esse già disponibili a livello nazionale. Le previsioni di pericolosità a medio termine saranno prese in considerazione a partire dal 2011, previa valutazione di consenso del mondo scientifico.

7. Sempre per la prima annualità sarà possibile finanziare, oltre agli interventi su strutture ed infrastrutture pubbliche, ed a quelli su edifici privati, anche studi di microzonazione sismica che consentono una migliore stima della severità delle azioni sismiche a partire dalla pericolosità di base. Inoltre gli interventi su edifici e opere pubbliche strategiche e rilevanti saranno basati sugli esiti delle verifiche di sicurezza effettuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 o coerenti con i suoi criteri generali. È opportuno che tali verifiche siano controllate da commissioni di esperti.

8. Ai fini del conseguimento più rapido degli obiettivi di riduzione della vulnerabilità, si potrà far ricorso a interventi di rafforzamento locale, così come definiti nelle Norme tecniche delle costruzioni (DM14.01.08), secondo i criteri applicati in Abruzzo nel ripristino delle scuole e degli edifici privati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790; il rafforzamento locale potrà essere applicato a condizione che siano soddisfatte alcune condizioni minime essenziali relative alle caratteristiche dell'organismo strutturale, e sarà finalizzato alla eliminazione o drastica riduzione di alcune carenze strutturali tipiche delle costruzioni esistenti in c.a. o in muratura. A tal fine sarà opportuno emanare delle Linee guida per gli interventi di rafforzamento locale contenenti le caratteristiche minime delle costruzioni,le indagini di base, tipologie di intervento ammissibili, stime speditive quantitative del rischio sismico).

9. I contributi per l'intervento sulle singole opere potranno essere basati su costi parametrici calibrati per conseguire un livello minimo di miglioramento sismico, ferma restando la possibilità di raggiungere livelli superiori di sicurezza, o di effettuare la demolizione e ricostruzione. I maggiori costi saranno a carico dell'ente beneficiario del contributo.

10. I costi parametrici dovranno essere graduati in relazione ai diversi obiettivi di sicurezza da conseguire e della tipologia d'intervento (rafforzamento o miglioramento sismico).

11. Al fine di stabilire una linea di azione in conseguenza della presa d'atto degli esiti della verifica sismica da parte dell'ente proprietario, occorre definire soglie "accettabili" di rischio, al di sotto delle quali non è necessario intervenire ed i criteri di sicurezza da adottare per le costruzioni chiaramente deficitarie: ad esempio prevedere tempi rapidi per intervenire, trascorsi i quali infruttuosamente la costruzione viene resa inutilizzabile per gli scopi attuali.

Allegato 2: ripartizione delle risorse

1. Le risorse disponibili sono ripartite in ragione delle condizioni di rischio sismico dei beni esposti. Obiettivo primario è la riduzione del rischio di perdita di vite umane. A tal fine, sono considerati solo i comuni che hanno pericolosità sismica di base riferita all'accelerazione orizzontale massima ag, così come definita dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519, con valori superiori o uguali a 0,125g. Il criterio di base della ripartizione è riferito ad una valutazione del rischio effettuata secondo la procedura descritta nei commi successivi.

2. Si determinata per ciascun Comune la pericolosità sismica di base, espressa in termini di accelerazione orizzontale massima del terreno "ag" per un tempo di ritorno di 475 anni in condizioni di sottosuolo rigido e pianeggiante, così come riportata anche negli Allegati alle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14.1.2008: il valore rappresentativo della pericolosità sismica di ciascun comune è il valore più elevato di ag fra i centri e nuclei ISTAT del comune.

3. Si determina il rischio sismico annuo atteso per ciascun comune, con riferimento a valutazioni effettuate dal Dipartimento della Protezione Civile e dai suoi centri di competenza, utilizzando i dati relativi alla popolazione ed agli edifici privati ad uso abitativo resi disponibili dal censimento della popolazione e delle abitazioni effettuato dall'ISTAT nel 2001 secondo i passi seguenti:

   a. si determinano le perdite annue attese in termini di popolazione coinvolta nei crolli in quanto occupante gli edifici con danni gravissimi (**pc**), tali perdite sono utilizzate per definire l'indicatore di rischio per la vita umana. La perdita è valutata per ciascun comune ammesso e sommata a livello di regione. la stima è effettuata con modelli di valutazione del rischio differenti, mediandone **i** risultati.
   b. Al fine di tener conto sia della entità assoluta delle perdite sia dell'incidenza percentuale delle stesse, si considera, oltre alla popolazione coinvolta in crolli **Pc**, anche il rapporto di tale numero rispetto alla popolazione residente **Pcp**. Entrambi gli indicatori sono normalizzati, in modo da ottenere lo stesso valore complessivo somma di quelli relativi a tutti i comuni italiani.
   c. I due indicatori **Pc** e **Pcp** vengono quindi mediati prima fra i diversi modelli di calcolo di cui al Sub b, e successivamente fra loro, con pesi ,pari a 0,769 per Pc e 0.231 per Pcp, ottenendo l'indice finale.
   d. Si ottiene una graduatoria in base al valore di tale indice, che determina la ripartizione delle risorse disponibili fra le regioni, determinate dal prodotto fra il valore dell'indice medio normalizzato e l'entità del contributo complessivo disponibile.

Allegato 3: criteri di priorità per interventi su edifici privati

1. Nella formazione delle graduatorie di priorità di finanziamento degli interventi su edifici privati la Regione terrà conto dei seguenti indicatori, riferiti a ciascun edificio e secondo le modalità descritti nei successivi commi: tipo di struttura, epoca di realizzazione, occupazione giornaliera media riferita alla superficie totale lorda dell'edificio (somma di tutte le superfici coperte di tutti i piani abitabili), prospicienza su vie di fuga.

2. In tabella 1 sono riportati i punteggi base relativi alla tipologia di struttura ed all'epoca di realizzazione.

3. Tali punteggi vengono corretti moltiplicandoli per un fattore "F" proporzionale al rapporto fra il numero medio di occupanti giornalmente l'edificio (dimoranti stabilmente per le unità ad uso abitativo, esercenti arte o professione e impiegati in attività produttive per le unità immobiliari destinate a tali usi) e il contributo richiesto, moltiplicato per il valore dell'accelerazione di picco al suolo con periodo di ritorno pari a 475 anni espresso in g (il valore di F non può superare 100):

   F = K ag Occupanti/(contributo in €), con K = 200000 ed F <=100

4. Fermi restando il valore massimo di F di cui sopra e le disposizioni di cui agli articoli 2,3,9,11,13,14 e 15, nel caso di edifici soggetti ad ordinanza di sgombero motivata da gravi deficienze statiche emanata dal Sindaco in regime ordinario, pregressa e non antecedente ad 1 anno dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il punteggio è incrementato del 30%.

Tab. 1: Punteggi relativi alla struttura ed all'epoca di realizzazione

Epoca di realizzazione	Struttura in Calcestruzzo armato	Struttura in Muratura o mista	Struttura in Acciaio
Prima del 1919	100	100	90
Tra il 1920 ed il 1945	80	90	80
Tra il 1946 ed il 1961	60	70	60
Tra il 1962 ed il 1971	50	60	40
Tra il 1972 ed il 1981	30	40	20
Tra il 1982 ed il 1984	20	30	10
Dopo il 1984	0	0	0
Dopo il 1984 con classificazione sismica più sfavorevole	10	15	5

5. Per gli edifici progettati o costruiti in assenza di classificazione sismica (v. allegato 7) del comune di appartenenza il punteggio viene maggiorato del 20%.

6. Per gli edifici prospicienti una via di fuga, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, il punteggio viene ulteriormente maggiorato del 50%.

Allegato 4: Modulo per la richiesta di contributo ai sensi dell'articolo 14, comma 5

Attuazione dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, O.P.C.M. n. XXXX del YYYY

Fondo per la prevenzione del rischio sismico

Schema di richiesta di incentivo

per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, di edifici privati (articolo 2, comma 1, lettera c)

data |_|_| |_|_| |_|_|_|_| Regione |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Al Sindaco del Comune di : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| prov. |_|_|

classificato sismico dal[1] |_|_| |_|_| |_|_|_|_| declassificato dal |_|_|_|_| al |_|_|_|_|

Ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni, il/la sottoscritto/a

(nome)|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| (cognome) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,

nato a |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| prov. |_|_|, il |_|_| |_|_| |_|_|_|_|, residente a

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| prov. |_|_|, via/piazza |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| n. |_|_|_|_|, CF: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| in qualità di[2]:

o	proprietario di edificio singolo
o	amministratore di edificio condominiale formalmente costituito [3]
o	rappresentante della comunione designato all'unanimità [4]

---

[1] La data di prima classificazione sismica del Comune si desume dalla colonna 5 dell'allegato 7, il periodo di eventuale declassificazione dalla colonna 6 dell'allegato 7.

[2] Barrare una sola delle tre possibilità annerendo il corrispondente cerchietto

[3] vedi All. 6 punto 2 sub a) all'ordinanza: nel caso di condomini costituiti formalmente, la domanda di accesso ai contributi può essere prodotta dall'Amministratore in conformità al regolamento adottato dal condominio

[4] vedi All. 6 punto 2 sub b) all'ordinanza : Nel caso di comunioni i proprietari designano all'unanimità, con apposita scrittura privata autenticata un rappresentante della comunione. Questi provvede a redigere la richiesta di incentivo di cui al comma 5 dell'art. 14. Copia conforme della scrittura privata va allegata alla richiesta di incentivo.

CHIEDE

di poter accedere agli incentivi previsti dall'articolo 12 dell'ordinanza per interventi strutturali di[5]:

o	rafforzamento locale / miglioramento sismico	o	demolizione e ricostruzione

Relativi all'edificio ubicato in codesto Comune in

frazione/località |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

via/piazza |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| n. |_|_|_|_|, censito

Al catasto[6] | o | fabbricati | o | terreni |

foglio |_|_|_|_|, particelle |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|

foglio |_|_|_|_|, particelle |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|

foglio |_|_|_|_|, particelle |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|

foglio |_|_|_|_|, particelle |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|

DICHIARA che:

1) l'edificio è composto dalle unità immobiliari riportate nella seconda colonna del seguente quadro, ospita il numero medio di occupanti giornalmente riportato nella terza colonna[7] ed ha una una superficie lorda per ciascun uso riportata nella quarta colonna: :

Tab. 1: Numero unità immobiliari, numero occupanti stabilmente le medesime, superfici lorde

---

[5] Barrare una sola delle due caselle annerendo il corrispondente cerchietto

[6] Scegliere uno solo dei catasti ed identificare foglio e particelle in coerenza con esso

[7] Il numero di occupanti, diviso per l'incentivo richiesto, influenza la posizione in graduatoria

USO	Numero unità immobiliari	Numero occupanti ([8])	Superfici lorde (mq)
abitativo	|_|_|_|	|_|_|_|	|_|_|_|
Eserc. arte o professione	|_|_|_|	|_|_|_|	|_|_|_|
produttivo	|_|_|_|	|_|_|_|	|_|_|_|

2) l'edificio per cui si chiede l'incentivo ha le seguenti caratteristiche relative alla tipologia costruttiva ed all'epoca di costruzione[9]:

Tipologia Costruttiva

o	calcestruzzo armato	o	muratura o mista	o	acciaio

Epoca di realizzazione

o Prima del 1919	o Tra il 1920 ed il 1945	o Tra il 1946 ed il 1961	o Tra il 1962 ed il 1971	o Tra il 1972 ed il 1981	o Tra il 1982 ed il 1984	o Dopo il 1984

3) la superficie lorda coperta complessiva[10] di edificio soggetta ad interventi è di: |_|_|_|_|_|_| mq
4) l'edificio non è oggetto di interventi strutturali, già eseguiti o in corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza, che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità;
5) l'edificio non ricade in area classificata R4 dal piano per l'assetto idrogeologico (PAI),
6) l'edificio non è ridotto allo stato di rudere o abbandonato e non ricade nella fattispecie di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380[11];

---

[8] numero medio di occupanti giornalmente l'edificio (dimoranti stabilmente per le unità ad uso abitativo, esercenti arte o professione e impiegati in attività produttive per le unità immobiliari destinate a tali usi (allegato 3 punto 3)

[9] Barrare una sola delle possibili scelte annerendo il corrispondente cerchietto

[10] Per superficie lorda complessiva coperta dell'edificio si intende la somma delle superfici calpestabili coperte delle unità immobiliari e delle parti comuni dell'edificio e delle superfici occupate da muri portanti, setti, tamponature e tramezzi.

[11] Art.51 (*Finanziamenti pubblici e sanatoria):* La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamita' naturali, e' esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi e' altresi' esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria.

7) oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari dell'edificio sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, oppure all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva.
8) L'edificio è stato progettato o costruito quando il Comune:

o	Era classificato sismico		o	Non era classificato sismico[12]

9) L'edificio è prospiciente una via di fuga secondo quanto riportato nei piani di protezione civile del comune[13]

o	Si: data piano|_|_| |_|_| |_|_|_|_|		o	No o il piano non individua le vie di fuga

10) L'edificio è soggetto ad ordinanza sindacale di sgombero in regime ordinario motivata da gravi deficienze statiche

o	Si: data e protocollo [14] |_|_| |_|_| |_|_|_|_|/ |_|_|_|_|		o	No

Firma del richiedente

____

[12] Il punto 4 dell'Allegato 3 prevede che se l'edificio è stato progettato o costruito quando il comune in cui è situato non era classificato sismico, il punteggio per la graduatoria viene maggiorato del 20% . La sussistenza del requisito si evince confrontando l'epoca di costruzione con le date di classificazione sismica dei comuni riportate nell'allegato 7.
[13] Il punteggio per gli edifici prospicienti le vie di fuga viene maggiorato del 50%. Se il piano di protezione civile non è stato approvato o lo è stato ma non definisce le vie di fuga, la maggiorazione non si applica, non potendosi stabilire se l'edificio prospetta su dette vie di fuga. Se il piano è stato approvato e definisce le vie di fuga, riportare la data di approvazione. Barrare una sola delle due possibilità annerendo il corrispondente cerchietto.
[14] Nel caso di edificio soggetto ad ordinanza sindacale di sgombero emanata in regime ordinario (quindi non in un contesto emergenziale), non ricadente nelle clausole di esclusione di cui agli articoli 2 , 11,13, occorre riportare gli estremi dell'atto ed allegare la copia cartacea dello stesso.

Per quanto sopra dichiarato l'importo massimo dell'incentivo è di [15]

rafforzamento locale	miglioramento	demolizione e ricostruzione
|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|€	|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|€	|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|€

Per quanto sopra dichiarato il punteggio è di [16]

rafforzamento locale	miglioramento	demolizione e ricostruzione
|_|_|_|_|_|	|_|_|_|_|_|	|_|_|_|_|_|

Il sottoscritto/a ____________________________________,
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta ordinanza.

Firma

____

[15] L'importo si ottiene come il minore fra due prodotti: 1) il prodotto della superficie coperta lorda dell'edificio per il contributo a metro quadrato di: 100 €/m^2 nel caso di rafforzamento locale, 150 €/m^2 nel caso di miglioramento sismico, 200 €/m^2 nel caso di demolizione e ricostruzione; 2)la somma dei prodotti delle unità immobiliari su cui si interviene per il contributo massimo per unità immobiliare. Quest'ultimo, per le u.i ad uso abitativo è pari a 20.000€ per quelle soggette a rafforzamento locale, 30.000€ per quelle soggette a miglioramento e 40.000€ , per quelle soggette a demolizione e ricostruzione; il contributo si dimezza per le u.i. destinate ad esercizio di arte o professione o ad uso produttivo.

[16] Il punteggio viene calcolato con i criteri riportati nell'allegato 3 all'ordinanza.

Allegato 5: Condizioni per l'applicabilità del rafforzamento locale (assenza di carenze gravi) - articolo 11, c.2

Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la verifica di assenza di carenze gravi richiamate al comma 3 dell'articolo 9 può essere considerata soddisfatta se l'edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni di seguito riportate. Tali condizioni sono valide solo ai fini del contributo concesso con la presente ordinanza.

a. per edifici in muratura con le seguenti caratteristiche:

- Altezza non oltre 3 piani fuori terra,
- assenza di pareti portanti in falso,
- assenza di murature portanti costituite da elementi in laterizio non strutturale,
- assenza di danni strutturali medio - gravi visibili,
- tipologie di muratura ricomprese nella tabella C8A.2.1 dell'appendice C.8.A.2 alla circolare 2 febbraio 2009 n. 617 delle Norme Tecniche per le costruzioni emanate con d.M. 14.1.2008, con esclusione della prima tipologia di muratura - Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari),
- valore della compressione media nei setti murari per effetto dei soli carichi permanenti e variabili non superiore a 1/5 della resistenza media a compressione; quest'ultima può essere ricavata, in mancanza di più accurate valutazioni, dalla tabella C8A.2.1 della citata appendice alla circolare n. 617,
- buone condizioni di conservazione.

b. Per edifici in calcestruzzo armato, in acciaio o in combinazione con le seguenti caratteristiche:

- realizzazione successiva al 1970;
- struttura caratterizzata da un sistema resistente alle forze orizzontali in entrambe le direzioni ortogonali,
- altezza non oltre 4 piani fuori terra;
- forma in pianta relativamente compatta;
- assenza di danni strutturali medio - gravi visibili,

- tensione media di compressione negli elementi strutturali verticali portanti in cemento armato per effetto dei soli carichi permanenti e variabili inferiore a 4 MPa;
- tensione media di compressione negli elementi strutturali verticali portanti in acciaio per effetto dei soli carichi permanenti e variabili inferiore a 1/3 della tensione di snervamento e snellezza massima delle colonne inferiore a 100
- buone condizioni di conservazione.

c. Per edifici a struttura mista devono sussistere contemporaneamente le condizioni specificate in precedenza ed applicabili a ciascuna tipologia strutturale costituente la struttura.

Allegato 6: Indicazioni di massima per la definizione di edificio e per le procedure di erogazione dei contributi - articolo 14

1. I beneficiari dei contributi sono i proprietari di edifici, la cui definizione è riportata di seguito.
2. Gli edifici sono intesi come unità strutturali minime di intervento.Gli edifici possono essere isolati, ossia separati da altri edifici da spazi (strade, piazze) o da giunti sismici, come normalmente accade per le costruzioni in cemento armato o in acciaio edificate in accordo con le norme sismiche, oppure possono costituire parti di aggregati strutturali più ampi. In questo secondo caso più edifici, anche realizzati con tecnologie diverse, in qualche modo interagiscono fra di loro in caso di sisma ed essi vengono identificati dal progettista sulla base di considerazioni riguardanti il livello di interazione fra di essi: se l'interazione è bassa è possibile studiare l'intervento considerando l'edificio indipendente dal resto dell'aggregato. Se così non è il progettista definisce l'unità minima di intervento che ragionevolmente può rappresentare il comportamento strutturale, oppure considera l'aggregato nel suo complesso.
    a. Nel caso di condomini costituiti formalmente, la domanda di accesso ai contributi può essere prodotta dall'Amministratore in conformità al regolamento adottato dal condominio.
    b. Nel caso di comunioni i proprietari designano all'unanimità, con apposita scrittura privata autenticata un rappresentante della comunione. Questi provvede a redigere la richiesta di incentivo di cui al comma 5 dell'articolo 14.
    c. L'Amministratore o il rappresentante della comunione provvedono ad individuare il professionista incaricato della progettazione e successivamente l'impresa realizzatrice dell'intervento. Il rappresentante può essere autorizzato a ricevere su un conto corrente dedicato i contributi erogati dalla Regione.
3. La superficie a cui si fa riferimento per la determinazione del contributo è quella risultante alla data di emanazione del presente provvedimento; eventuali ampliamenti consentiti dal piano case sono a totale carico del beneficiario. Nel caso in cui la ricostruzione preveda una superficie inferiore a quella originaria, l'incentivo viene calcolato con riferimento alla superficie dell'edificio ricostruito.

4. I contributi sono concessi dalle Regioni, con il versamento di somme corrispondenti agli stati di avanzamento dei lavori. Una prima rata è erogata al momento dell'esecuzione del 30% del valore delle opere strutturali previste in progetto, la seconda rata è erogata al momento dell'esecuzione del 70% del valore delle opere strutturali previste. La rata del 30% viene erogata a saldo al completamento dei lavori. Nel caso di lavori che richiedano il collaudo statico la rata finale è erogata al momento della presentazione del certificato di collaudo statico.
5. Il raggiungimento di ciascuno stato di avanzamento viene documentato dal beneficiario mediante presentazione delle fatture quietanzate di pagamento dell'impresa esecutrice nonché con la presentazione del SAL redatto dal Direttore dei lavori, comprensivo della documentazione fotografica degli interventi effettuati.
6. In caso di superamento dei termini di conclusione la ditta appaltatrice è soggetta all'applicazione di una penale definita nel contratto in misura non superiore all'1% del corrispettivo per ogni settimana di ritardo.
7. I prezzi utilizzati per la contabilità dei lavori sulle parti strutturali devono essere non superiori a quelli previsti nei prezziari regionali.

Allegato 7: elenco dei comuni con ag>0,125 g e periodi di classificazione

(Si omette la pubblicazione integrale del solo Allegato 7, già presente come Allegato 7 nell'Ordinanza n. 3907 del 13 novembre 2010, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 262, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 281, del 1° dicembre 2010.)

12A02667

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 febbraio 2012.

Variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati.

IL DIRETTORE
PER LE ACCISE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul Monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'art. 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella *A)* - sigarette -, alla tabella C - sigaretti - allegate al decreto direttoriale 11 gennaio 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 2012, alla tabella *B)* - sigari -, alla tabella E - altri tabacchi da fumo -, alla tabella *F)* - tabacchi da fiuto e da mastico - allegate al decreto direttoriale 16 settembre 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 27 settembre 2011, e alla tabella *D)* - tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette – allegata al decreto direttoriale 9 gennaio 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 2012;

Viste le istanze con le quali la TDR d.o.o., la Diadema S.p.a., la International Tobacco Agency S.r.l. e la Scandinavian Tobacco Group Italy S.r.l. hanno chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato che occorre procedere, in conformità alle richieste inoltrate dalle società suindicate, ai sensi dell'art. 39-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati nella tariffa di vendita di cui a alla tabella *A)* - sigarette - e alla tabella C - sigaretti - allegate al decreto direttoriale 11 gennaio 2012, alla tabella *B)* - sigari - e alla tabella E - altri tabacchi da fumo - allegate al decreto direttoriale 16 settembre 2011 e alla tabella *D)* - tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette - allegata al decreto direttoriale 9 gennaio 2012;

Decreta:

L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati è modificato come di seguito riportato:

TABELLA A - SIGARETTE				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
RONHILL RICH	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
RONHILL SLIMS	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
RONHILL SLIMS MENTHOL	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
RONHILL WHITE	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20

TABELLA B - SIGARI				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
H. UPMANN HALF CORONA	da 5 pezzi	1.200,00	1.000,00	25,00

TABELLA C - SIGARETTI				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
AL CAPONE CAFFE'	da 20 pezzi	84,00	88,00	4,40
AL CAPONE POCKETS FILTER 10	da 10 pezzi	88,00	92,00	2,30
AL CAPONE POCKETS FILTER 20	da 20 pezzi	79,00	82,00	4,10
CAFÉ CRÉME AROME DUO	da 2 pezzi	16,00	94,00	0,47
CAFÉ CRÉME FILTER AROME DUO	da 2 pezzi	16,00	94,00	0,47
CAFE' CREME FINOS	da 10 pezzi	88,00	94,00	2,35
CAFE' CREME FINOS AROME	da 10 pezzi	88,00	94,00	2,35
CAFE' CREME FINOS AROME DUO	da 2 pezzi	86,00	94,00	0,47
CAFE' CREME FINOS DUO	da 2 pezzi	86,00	94,00	0,47
HOLLANDIA 20 MINI AROMA	da 20 pezzi	72,00	84,00	4,20
LA PAZ 20 WILDE MINIATURAS	da 20 pezzi	88,00	94,00	4,70
LA PAZ MINI WILDE AROMA SPECIALE	da 1 pezzo	16,00	96,00	0,24
LA PAZ MINI WILDE SPECIALE 1	da 1 pezzo	88,00	96,00	0,24
M - CARIBBEAN DREAM	da 8 pezzi	85,00	100,00	2,00
M - CARIBBEAN DREAM DUO	da 2 pezzi	20,00	94,00	0,47
M - RED PASSION	da 8 pezzi	85,00	100,00	2,00
M - RED PASSION DUO	da 2 pezzi	20,00	94,00	0,47
M - VANILLA TWIST	da 8 pezzi	85,00	100,00	2,00
M - VANILLA TWIST DUO	da 2 pezzi	20,00	94,00	0,47
M - WHITE SENSE	da 8 pezzi	85,00	100,00	2,00
M - WHITE SENSE DUO	da 2 pezzi	20,00	94,00	0,47
SALSA BLACK CHERRY SPECIAL	da 1 pezzo	16,00	96,00	0,24
SALSA FILTER BLACK CHERRY	da 10 pezzi	72,00	80,00	2,00
SALSA FILTER ORIGINAL	da 10 pezzi	72,00	80,00	2,00
SALSA FILTER VANILLA	da 10 pezzi	72,00	80,00	2,00
SALSA FILTRO AROMA	da 20 pezzi	44,00	94,00	4,70
SALSA FILTRO ORIGINAL	da 20 pezzi	44,00	94,00	4,70

TABELLA D - TABACCO TRINCIATO A TAGLIO FINO DA USARSI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
BALI SHAG MELLOW VIRGINIA	da 25 grammi	116,00	150,00	3,75
BALI SHAG RICH VIRGINIA	da 25 grammi	116,00	150,00	3,75

TABELLA E – ALTRI TABACCHI DA FUMO				
TRINCIATI PER PIPA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
HABIBI BANANA FLAVOUR	da 40 grammi	92,50	75,00	3,00
HABIBI MELON FLAVOUR	da 40 grammi	92,50	75,00	3,00
HABIBI ORANGE FLAVOUR	da 40 grammi	92,50	75,00	3,00
MAC BAREN HABIBI APPLE FLAVOUR	da 40 grammi	92,50	75,00	3,00
MAC BAREN HABIBI GRAPES FLAVOUR	da 40 grammi	92,50	75,00	3,00
MAC BAREN HABIBI MINT FLAVOUR	da 40 grammi	92,50	75,00	3,00
MAC BAREN HABIBI MIXED FRUIT FLAVOUR	da 40 grammi	92,50	75,00	3,00
MAC BAREN HABIBI PEACH FLAVOUR	da 40 grammi	92,50	75,00	3,00
MAC BAREN HABIBI STRAWBERRY FLAVOUR	da 40 grammi	92,50	75,00	3,00

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2012

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2012
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3, Economia e finanze, foglio n. 15

12A02658

DECRETO 24 febbraio 2012.

Proroga della sperimentazione di nuovi moltiplicatori per le sorti del gioco del Lotto.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, concernente l'ordinamento del gioco del lotto, e le successive modifiche introdotte con la legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;

Visto l'atto di concessione alla Lottomatica S.c.p.A. di Roma per la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato di cui al decreto del Ministro delle finanze 17 marzo 1993 e successive modifiche ed integrazioni ed al decreto direttoriale 15 novembre 2000;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con legge 27 febbraio 2002, n. 16 con il quale sono state adeguate all'euro le disposizioni precedentemente stabilite in lire dalla normativa generale del gioco del lotto;

Visto il decreto dei Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del predetto art. 12 della legge n. 383/2001 nonché il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l'affidamento all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2002, n. 240, e successive modificazioni e integrazioni in materia di pagamento della vincita nel gioco del lotto;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed in particolare l'art. 1, comma 491 con il quale sono stati modificati i premi del gioco del lotto e l'importo massimo della vincita conseguibile con ogni scontrino di gioco;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111 ed in particolare l'art. 24, comma 39, con il quale si dispone che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato stabilisca con propri provvedimenti le innovazioni da apportare al gioco del lotto;

Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di giochi pubblici ed in particolare l'art. 2, comma 3;

Visto il decreto direttoriale del 12 ottobre 2011 di attuazione delle disposizioni contenute nel succitato decreto-legge n. 138/2011;

Visto il decreto direttoriale del 29 dicembre 2011 con il quale si è disposto in ordine alla sperimentazione di nuovi moltiplicatori per le sorti del gioco del lotto;

Vista la nota n. LLM-30-00081/12 del 16 febbraio 2012 con la quale la Società Lottomatica S.p.A., in considerazione dei risultati conseguiti nel precedente periodo di sperimentazione, propone di prorogare di un ulteriore mese, sempre in via sperimentale, i nuovi moltiplicatori sulle sorti del gioco del lotto, limitatamente alle giocate effettuate sulla ruota Tutte e per un importo non inferiore a 5 euro;

Considerato che il citato decreto direttoriale del 29 dicembre 2011, prevede all'art. 3 che con provvedimento del direttore per i giochi può essere prolungata o riproposta l'iniziativa sperimentale introdotta con tale decreto;

Ritenuto opportuno prorogare tale iniziativa al fine di valutare in maniera più completa i risultati delle misure sperimentali in questione, per dare successiva concreta attuazione al succitato decreto direttoriale 12 ottobre 2011;

Dispone:

Art. 1.

Per tutti i concorsi del gioco del lotto del mese di marzo 2012 — in via sperimentale — alle sole giocate effettuate sulla ruota Tutte, con una posta di gioco non inferiore a 5 euro, sono applicate le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto direttoriale 29 dicembre 2011.

Art. 2.

Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente decreto valgono le disposizioni regolamentari del gioco del lotto.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2012

Il direttore: TAGLIAFERRI

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2012
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3, Economia e finanze, foglio n. 16

12A02670

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 febbraio 2012.

Revoca dell'autorizzazione all'attività svolta in Italia dalla filiazione della «Sophia University of International Study», in Roma.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, ed in particolare l'art. 34, comma 8-*bis*;

Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4, recante disposizioni riguardanti il settore universitario, ed in particolare, l'art. 2, relativo alle filiazioni in Italia di università e istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri;

Vista la Direttiva ministeriale del 23 maggio 2000 relativa alle «Attività istruttorie per i provvedimenti di autorizzazione all'attività di filiazioni in Italia di università e istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri»;

Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante della Sophia University of International Study;

Visto il comma 3 della sopra citata legge 14 gennaio 1999, n. 4, che prevede l'autorizzazione comunque concessa trascorsi 90 giorni dalla presentazione della richiesta,

Considerato che nel caso specifico, tali termini sono decorsi;

Vista la citata direttiva ministeriale 23 maggio 2000 ed in particolare il punto 4 che prevede che gli uffici possano in un qualsiasi momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti prescritti;

Visti i pareri negativi all'autorizzazione all'attività in Italia della Sophia University of International Study trasmessi dal Ministero degli affari esteri con nota del 25 novembre 2011 e del Ministero dell'interno con nota del 30 novembre 2011;

Decreta:

Per i motivi di cui alle premesse è revocata l'autorizzazione per decorrenza dei termini previsti dalla normativa vigente alla Filiazione della Sophia University of International Study, che, non essendo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, non è autorizzata all'attività in Italia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2012

Il Ministro: PROFUMO

12A02495

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 22 febbraio 2012.

Modifica al decreto 2 gennaio 2012 relativo al riconoscimento, alla Sig.ra Andinova Teodora Trifonova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 2 gennaio 2012, con il quale si riconosceva il titolo di ""Magister" in "Biotecnologie vegetali", conseguito dalla sig.ra ANDINOVA Teodora Trifonova, nata a Svilengrad (Bulgaria) il 16.3.1975, cittadina bulgara, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stata indicata una data di conseguimento del titolo accademico inesatta;

Vista la richiesta di correzione del detto decreto presentata dalla Sig.ra Andinova;

Decreta:

Il decreto datato 2 gennaio 2012, con il quale si riconosceva il titolo di ""Magister" in "Biotecnologie vegetali", conseguito dalla sig.ra ANDINOVA Teodora Trifonova, nata a Svilengrad (Bulgaria) il 16.3.1975, cittadina bulgara, quale titolo abilitante per l'esercizio della medesima professione in Italia, è modificato come segue, la frase: "in possesso del titolo accademico quinquennale di "Magister" in "Biotecnologie vegetali" rilasciato nel settembre 2009 dalla Università "P. Hilendarski" di Plovdiv" , è sostituita dalla frase: "in possesso del titolo accademico quinquennale di "Magister" in "Biotecnologie vegetali" rilasciato nel settembre 1999 dalla Università "P. Hilendarski" di Plovdiv";

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 2 gennaio 2012.

Roma, 22 febbraio 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A02749

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 gennaio 2012.

Revoca del decreto 14 aprile 2011 concernente il trasferimento del Centro di riferimento per l'anemia infettiva degli equini presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Abruzzo e Molise e contestuale riassegnazione delle funzioni di Centro di riferimento per l'anemia infettiva degli equini all'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, concernente l'ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 4 dicembre 1976, recante «Profilassi dell'anemia infettiva degli equini» e, in particolare, l'art. 2, ultimo comma;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 7 marzo 1992, recante «Modificazioni al decreto ministeriale 4 dicembre 1976» relativo alla profilassi dell'anemia infettiva che ha disposto che Centro di riferimento nazionale della sezione diagnostica è l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, recante «Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e, in particolare, l'art. 2, comma 3, lettera *l)*;

Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 1994, n. 190, recante «Norme per il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, in attuazione dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Ministro della sanità 4 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre 1999, recante «Centri di referenza nazionale del settore veterinario»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante «Norme generali all'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero della salute, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2011, n. 108;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 29 luglio 2011 recante «Trasferimento del Centro di riferimento per l'anemia infettiva degli equini presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Abruzzo e Molise»;

Vista la nota del 7 dicembre 2011 con la quale l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, manifestando la necessità di intraprendere una serie di attività tecnico-scientifiche ed organizzative per l'espletamento dei suddetti compiti, ha condiviso l'opportunità di riassegnare il Centro di referenza nazionale per l'anemia infettiva degli equini all'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana;

Considerato che l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana è in possesso dei necessari requisiti tecnico-scientifici per lo svolgimento delle predette funzioni;

Ritenuto necessario garantire l'attività tecnico-scientifica propria del Centro di referenza nazionale per l'anemia infettiva degli equini riassegnando all'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana»;

Visto l'art. 21-*quinquies* della legge n. 241 del 7 agosto 1990;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto del Ministro della salute 14 aprile 2011 è revocato.

Art. 2.

1. Le funzioni di «Centro di referenza nazionale per l'anemia infettiva degli equini» sono assegnate all'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2012

Il Ministro: BALDUZZI

Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 2, foglio n. 258

12A02407

DECRETO 14 febbraio 2012.

Riconoscimento, al sig. Ene Ion Rares, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con il quale il sig. ENE Ion Rares nato a Tirgoviste (Romania) il giorno 21 marzo 1988, chiede il riconoscimento del titolo professionale di asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica conseguito in Romania presso la a Scuola Postliceale Sanitaria "Christiana" di Tirgoviste nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 28/06/2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Christiana" di Tirgoviste nell'anno 2010, dal sig. ENE Ion Rares nato a Tirgoviste (Romania) il 21/03/1988, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. ENE Ion Rares è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2012

p. *il direttore generale:* BISIGNANI

12A02398

DECRETO 14 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Boca Andreea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Boca Andreea, nata a Iasi (Romania) il giorno 28 febbraio 1987, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2009 dalla sig.ra Boca Andreea, nata a Iasi (Romania) il 28 febbraio 1987, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Boca Andreea è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2012

p. *Il direttore generale:* BISIGNANI

12A02403

DECRETO 14 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Alexe Nina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Alexe Nina, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Ana Aslan» di Braila nell'anno 2001, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative, anche in considerazione dell'attività lavorativa svolta;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Ana Aslan» di Braila nell'anno 2001 dalla sig.ra Alexe Nina, nata a Braila (Romania) il 29 giugno 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Alexe Nina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2012

p. *Il direttore generale:* BISIGNANI

12A02405

DECRETO 14 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Regina Närmann, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 22 gennaio 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Regina Närmann nata a Münster (Germania) il giorno 8 marzo 1984, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato in data 10 dicembre 2009 dalla Hessisches Landesprüfungs und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen - Germania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato dalla Hessisches Landesprüfungs und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen - Germania, in data 10 dicembre 2009 alla sig.ra Regina Närmann, nata a Münster (Germania) il giorno 8 marzo 1984, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

La sig.ra Regina Närmann è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2012

p. *Il direttore generale:* PARISI

12A02406

DECRETO 15 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Hukema Lea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora HUKEMA Lea, nata a Zwijndrecht (Olanda) il 6 ottobre 1982, cittadina olandese, chiede il riconoscimento del titolo denominato Diploma Hoger Beroepsonderwijs "Bachelor-opleiding Hogere Verpleegkunde" conseguito in Olanda presso la Scuola Superiore Riformata Gereformeerde Hogeschool di Zwolle nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente olandese in data 10 novembre 2011, e relativa traduzione, il quale certifica, tra l'altro, che, con riferimento all'art. 23, comma 6, della direttiva 2005/36/CE, l'interessata possiede una qualifica che attesta il compimento di una formazione che soddisfa i requisiti previsti dall'art. 31 della medesima direttiva ed è considerata analoga alle qualifiche indicate per l'Olanda nell'Allegato V, punto 5.2.2., della direttiva stessa;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Olanda con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo denominato Diploma Hoger Beroepsonderwijs "Bachelor-opleiding Hogere Verpleegkunde" conseguito in Olanda presso la Scuola Superiore Riformata Gereformeerde Hogeschool di Zwolle nell'anno 2009 dalla signora HUKEMA Lea, nata a Zwijndrecht (Olanda) il 6 ottobre 1982, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora HUKEMA Lea è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2012

p. *il direttore generale:* BISIGNANI

12A02399

DECRETO 15 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Martel Turcot Gabrielle, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 recante le norme di attuazione del predetto Testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Eu-

ropeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del d.lgs. n. 206 del 2007;

Vista l'istanza con la quale la Sig.ra MARTEL TURCOT Gabrielle, nata a Sorel (Canada) il 18 aprile 1986, cittadina canadese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Bacalaureat es sciences - orientation clinique", conseguito in Canada nell'anno 2007, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione esibita dalla richiedente;

Acquisito, nella seduta del 18 luglio 2011, il parere della Conferenza di servizi di cui all'art. 16, comma 3, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto direttoriale in data 5 agosto 2011, trasmesso alla richiedente con nota prot. 38352-P- in data 10 agosto 2011 con il quale si subordina il riconoscimento del titolo di cui trattasi al superamento di una prova attitudinale diretta ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche nelle seguenti discipline: infermieristica generale, medica e chirurgica, area critica.

Visto il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata il giorno 1° dicembre 2011, a seguito della quale la Sig.ra MARTEL TURCOT Gabrielle è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale dr. Giovanni Leonardi, in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di "Bacalaureat es Sciences - orientation clinique" conseguito nell'anno 2007 presso l'Università di Montreal (Canada) dalla Sig.ra MARTEL TURCOT Gabrielle, nata a Sorel (Canada) il 18 aprile 1986, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La Sig.ra MARTEL TURCOT Gabrielle è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2012

p. *il direttore generale:* BISIGNANI

12A02401

DECRETO 16 febbraio 2012.

Modifica del decreto 29 novembre 2011 di riconoscimento, alla sig.ra Gugeanu Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il proprio decreto in data 29 novembre 2011, con il quale il titolo professionale di "calificata nivel 3, in specializarea asistent medical generalist" conseguito in Romania dalla Sig.ra AIONITOAEI Maria, nata a Tirgu Frumos (Romania) il 7 ottobre 1978 è stato riconosciuto titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Vista l'istanza presentata dalla Sig.ra GUGEANU AIONITOAEI Maria datata 24 gennaio 2012, con la quale richiede di rettificare la località di nascita;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stato indicato, quale luogo di nascita della su nominata cittadina romena, "Tirgu Frumons" anziché "Tirgu Frumos";

Ritenuto necessario provvedere alla rettifica del provvedimento in questione;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i Direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto direttoriale in data 29 novembre 2011 con il quale è stato riconosciuto il titolo professionale di "calificata nivel 3, in specializarea asistent medical generalist" conseguito in Romania dalla Sig.ra AIONITOAEI Maria, coniugata GUGEANU nata a Tirgu Frumos (Romania) il 7 ottobre 1978, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere, è modificato come segue.

Nel dispositivo, all'art. 1, il luogo di nascita dell'interessata è rettificato da "Tirgu Frumons" in "Tirgu Frumos";

Art. 2.

1. Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 29 novembre 2011.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2012

p. *il direttore generale:* BISIGNANI

12A02400

DECRETO 22 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Mosa Daniela Petronela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Mosa Daniela Petronela, nata a Hîrlau (Romania) l'11 giugno 1988, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent medical generalist, domeniul Sanatate si asistenta pedagogica", conseguito in Romania, rilasciato dalla Scuola Postliceale Sanitaria "Grigore Ghica Voda" di Iasi nell'agosto del 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 23 novembre 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che riunisce tutte le condizioni di formazione previste dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V, punto 5.2.2. dell'atto comunitario citato;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "Asistent medical generalist, domeniul Sanatate si asistenta pedagogica", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Grigore Ghica Voda" di Iasi nell'agosto del 2010, dalla signora Mosa Daniela Petronela, nata a Hîrlau (Romania) l'11 giugno 1988, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Mosa Daniela Petronela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 Febbraio 2012

p. *il direttore generale:* BISIGNANI

12A02497

DECRETO 22 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Mateescu Stefania, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Mateescu Stefania, nata a Craiova (Romania) il 24 aprile 1988, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, domeniul Sanatate si asistenta pedagogica», conseguito presso il Gruppo Scolastico «Charles Laugier» di Craiova nell'agosto del 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 18 luglio 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che riunisce tutte le condizioni di formazione previste dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario citato;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul Sanatate si asistenta pedagogica», conseguito presso il Gruppo Scolastico «Charles Laugier» di Craiova nell'agosto del 2010, dalla sig.ra Mateescu Stefania, nata a Craiova (Romania) il 24 aprile 1988, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Mateescu Stefania è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2012

p. *Il direttore generale:* BISIGNANI

12A02498

DECRETO 22 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Neculau Alina Petronela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Neculau Alina Petronela, nata a Iasi (Romania) il 29 giugno 1986, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, domeniul Sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2010, al

fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul Sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2010 dalla sig.ra Neculau Alina Petronela, nata a Iasi (Romania) il 29 giugno 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Neculau Alina Petronela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente,che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2012

p. *Il direttore generale:* BISIGNANI

12A02499

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 2 marzo 2012.

Disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione di aree sensibili nel mare territoriale.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 2 dicembre 1994, n. 689;

Visti in particolare gli articoli 21, 22 e 25 della predetta convenzione che attribuiscono agli

Stati costieri la facoltà di adottare nel loro mare territoriale misure per salvaguardare la sicurezza della navigazione, assicurare la conservazione delle risorse biologiche del mare, preservare l'ambiente marino e prevenire, ridurre e controllare i fenomeni d'inquinamento del mare e delle coste, ivi incluse misure sulle rotte;

Visto l'art. 83 del codice della navigazione, come modificato dall'art. 5 della legge 7 marzo 2001, n. 51, che prevede la possibilità per il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di limitare o vietate il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della navigazione e, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, per motivi di protezione dell'ambiente marino, determinando le zone alle quali il divieto si estende;

Preso atto dei recenti incidenti della navigazione occorsi in prossimità di aree di grande valore ecosistemico ed ambientale e dalla significativa rilevanza socio-economica delle risorse ivi esistenti e, in quanto tali, soggette a particolari regimi di tutela;

Considerato che le coste della penisola italiana ed i mari che la circondano sono particolarmente vulnerabili ai rischi del trasporto marittimo e della navigazione anche tenuto conto del lentissimo ricambio che caratterizza le acque del bacino del Mediterraneo;

Considerato il rischio di grave inquinamento dell'ambiente marino collegato al trasporto marittimo che può derivare dalle sostanze pericolose e nocive trasportate dalle navi come carico o come propellente per i fini della stessa navigazione;

Considerata la necessità di proteggere in maniera particolare alcune zone marine e costiere particolarmente vulnerabili interessate da notevoli volumi di traffico;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, e la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la legge 11 ottobre 2001, n. 391, di ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale firmato tra Monaco, Francia e Italia per la creazione nel Mediterraneo

di un Santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999 e le esigenze di tutela ambientale ivi affermate;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante «Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, recante «Disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose»;

Considerato che, l'area del Santuario dei cetacei è stata inclusa nella lista delle aree specialmente protette di importanza mediterranea di cui al protocollo della Convenzione di Barcellona per la protezione delle aree specialmente protette e della diversità biologica del Mediterraneo, come ratificato dall'Italia ed entrato in vigore;

Considerata la particolarissima sensibilità e vulnerabilità ambientale della laguna di Venezia ove sono presenti ecosistemi continuamente posti a rischio anche tenuto conto dei rilevanti aumenti del traffico marittimo;

Decreta:

Art. 1.

Misure generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili finalizzate alla protezione di aree sensibili nel mare territoriale.

1. Nella fascia di mare che si estende per due miglia marine dai perimetri esterni dei parchi e delle aree protette nazionali, marini e costieri, istituiti ai sensi delle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, e all'interno dei medesimi perimetri sono vietati la navigazione, l'ancoraggio e la sosta delle navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda. In relazione alla tipologia dei traffici che ordinariamente interessano le fasce di mare individuate dal presente comma o alle caratteristiche morfologiche del territorio, l'Autorità marittima competente può disporre, per la fascia esterna ai predetti perimetri, limiti di distanza differenti allo scopo di garantire la sicurezza anche ambientale della navigazione e per l'accesso e l'uscita dai porti.

2. Sono fatti salvi i provvedimenti riguardanti gli schemi di separazione del traffico e le rotte raccomandate ovvero obbligatorie nonché le discipline vigenti nei parchi e nelle aree protette nazionali, marine e costiere, istituiti ai sensi delle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 2.

Ulteriori misure per la protezione di aree particolarmente vulnerabili

1. In ragione della particolare sensibilità ambientale e della vulnerabilità ai rischi del traffico marittimo sono adottate le seguenti misure di navigazione:

a) nell'area marina protetta del Santuario dei Cetacei, di cui alla legge 11 ottobre 2001, n. 391:

1) per l'ingresso e la navigazione nell'intera area marina, come delimitata dall'allegato 1, le navi che trasportano su ponti scoperti e in colli sostanze rientranti nelle tipologie di cui all'allegato III della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da navi Marpol 73/78 e al Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose (IMDG Code), anche in rimorchi, semirimorchi, container, camion e vagoni, devono adottare sistemi di ritenuta del carico che ne garantiscano la massima tenuta e stabilità in ogni condizione meteomarina, al fine di prevenire e impedire perdite accidentali dei carichi;

b) nella laguna di Venezia:

1) è vietato il transito nel Canale di San Marco e nel Canale della Giudecca delle navi adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda;

2) al fine di conseguire i più elevati livelli di sicurezza anche ambientale l'Autorità Marittima, sentita l'Autorità portuale, con ordinanza disciplina, secondo la stazza lorda delle navi, la distanza minima alla quale le stesse devono mantenersi l'una dall'altra qualora navighino nello stesso senso.

2. Il comandante della nave prima della partenza dal porto di Venezia, è tenuto a conferire i rifiuti ed i residui del carico prodotti dalla nave. Per il porto di Venezia non è ammessa la deroga di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182.

3. Sono esenti dagli obblighi di cui al comma 2, le navi militari e da guerra, le navi utilizzate per finalità pubbliche che conducano attività non commerciali e le unità adibite ad attività di ricerca scientifica nonché le navi adibite a collegamenti di linea che effettuano scali frequenti e regolari.

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. Il divieto di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, punto 1), si applica a partire dalla disponibilità di vie di navigazione praticabili alternative a quelle vietate, come individuate dall'Autorità marittima con proprio provvedimento. Nelle more di tale disponibilità, l'Autorità marittima, d'intesa con il Magistrato alle acque di Venezia e l'Autorità portuale, adotta misure finalizzate a mitigare i rischi connessi al regime transitorio perseguendo il massimo livello di tutela dell'ambiente lagunare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2012

Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti
PASSERA

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
CLINI

ALLEGATO *1 (ART. 2, COMMA 1)*

DELIMITAZIONE DELL'AREA DEL SANTUARIO DEI CETACEI

Acque interne e di mare territoriale dell'Italia ricadenti nell'ambito della zona marittima di cui alla legge 11 ottobre 2001, n. 391, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999» e ricomprese nei limiti determinati:

1. ad ovest, da una linea che va dalla punta Escampobariou (punta ovest della penisola di Giens: 43°01'70"N, 06°05'90"*E)* a Capo Falcone, situato sulla costa occidentale della Sardegna (40°58'00"N, 008°12'00"*E)*;

2. ad est, una linea che va da Capo Ferro, situato sulla costa nord - orientale della Sardegna (41°09'18"N, 009°31'18"*E)* a Fosso Chiarone, situato sulla costa occidentale italiana (42°21'24"N, 011°31'00"*E)*.

12A02657

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 febbraio 2012.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza e cancellazione di varietà di specie ortive iscritte nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, concernente la disciplina della produzione e del commercio della sementi;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge 1096/71, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visti i decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri nazionali, ai sensi dell'art. 19 della citata legge n. 1096/71, le varietà di specie di piante ortive indicate nel dispositivo per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, ed in particolare l'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, che prevede, tra l'altro, che debba essere disposta la cancellazione di una varietà dal registro qualora il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta a meno che una selezione conservatrice resti assicurata;

Vista la richiesta dell'interessato volta ad ottenere la variazione della responsabilità della conservazione in purezza delle varietà indicate nell'art. 1 del presente dispositivo, dalle società «Sativa Seeds & Services s.r.l.» e «Sativa soc. Coop. A r.l.» a «Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola», nonché la cancellazione, in qualità di unico responsabile, delle varietà indicate nell'art. 2;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 16 gennaio 2012, ha preso atto delle richieste di variazione e cancellazione, da parte dei responsabili della conservazione in purezza delle varietà di seguito elencate, così come risulta dal verbale della riunione;

Ritenuto pertanto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza della sotto elencate varietà, iscritte nel registro nazionale delle varietà di specie di piante ortive, è modificata come di seguito indicato:

Specie	**SIAN**	**Varietà**	**Vecchio responsabile della conservazione in purezza**	**Nuovo responsabile della conservazione in purezza**
Basilico	2712	Mammolo	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Basilico	2877	Profumo	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Bietola da coste	2561	Barese	Larosa Emanuele, Isea S.p.A., Sativa Seeds & Services S.r.l.	Larosa Emanuele, Isea S.p.A., Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Bietola da coste	1899	Bionda di Lione 2	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Bietola da coste	2970	Lusiana	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Bietola da coste	2941	Rondinella	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Bietola da coste	1901	Verde a costa bianca 3	Isea S.p.A., Sativa Seeds & Services S.r.l.	Isea S.p.A., Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Cardo	2328	Bianco avorio a foglia frastagliata	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Cardo	2329	Cento foglie	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Carota	1949	Berlicum 2	Blumen S.r.l., S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi, Sativa Seeds & Services S.r.l.	Blumen S.r.l., S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi, Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola

Specie	**SIAN**	**Varietà**	**Vecchio responsabile della conservazione in purezza**	**Nuovo responsabile della conservazione in purezza**
Carota	1953	Nantese 2	Blumen S.r.l., S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi, Sativa Seeds & Services S.r.l.	Blumen S.r.l., S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi, Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Cavolfiore	99	Tardivo di Fano	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Cavolo cappuccio bianco	132	Cuor di bue grosso	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Cavolo di bruxelles	148	Mezzo nano	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Cavolo rapa	154	Di Vienna bianco	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Cetriolino	187	Piccolo verde di Parigi	Franchi Sementi S.p.A., Sativa Seeds & Services S.r.l.	Franchi Sementi S.p.A., Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Cicoria	216	A grumolo bionda	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Cicoria	217	A grumolo verde	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Cicoria	222	Catalogna a foglie frastagliate	Larosa Emanuele, Sativa Seeds & Services S.r.l.	Larosa Emanuele, Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Cicoria	224	Catalogna gigante di Chioggia	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi, Sativa Seeds & Services S.r.l.	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi, Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola.
Cicoria	1992	Clio	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Cicoria	231	Di Chiavari	Magnani Sementi S.p.A., Sativa Seeds & Services S.r.l.	Magnani Sementi S.p.A., Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Cicoria	3026	Katrina	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Cicoria	235	Mantovana	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Cicoria	2081	Nerone	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Cicoria	2370	Palla rossa 2	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Cicoria	2207	Palla rossa 3	Franchi Sementi S.P.A., Sativa Seeds & Services S.R.L., Hortus Sementi S.R.L.	Franchi Sementi S.p.A., Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola, Hortus Sementi S.r.l.
Cicoria	2206	Palla rossa 4	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola

Specie	SIAN	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
Cicoria	2371	Palla rossa 5	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi, Sativa Seeds & Services S.r.l.	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi, Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricolal.
Cicoria	2208	Palla rossa 6	Sativa Seeds & Services S.r.l., Hortus Sementi S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola, Hortus Sementi S.R.L.
Cicoria	239	Pan di zucchero	Isea S.p.A., Franchi Sementi S.p.A., Sativa Seeds & Services S.r.l.	Isea S.p.A., Franchi Sementi S.p.A., Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Cicoria	908	Pandea	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Cicoria	2892	Rosa isontina	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Cicoria	2399	Rossa di Treviso 2	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Cicoria	2401	Rossa di Treviso precoce	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi, Sativa Seeds & Services S.r.l.	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi, Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Cicoria	241	Rossa di Verona precoce	Blumen S.r.l., Vignaga Renato, Olivieri Giovanni, Esasem Spa, Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Cicoria	242	Rossa di Verona tardiva	Anseme S.r.l., Clause Tezier Italia S.p.A., Blumen S.r.l., Sgaravatti N & C. Spa, Franchi Sementi S.p.A., Barbiero Ugo, Esasem Spa, Sativa Seeds & Services S.r.l.	Anseme S.r.l., Clause Tezier Italia S.p.A., Blumen S.r.l., Sgaravatti N & C. Spa, Franchi Sementi S.p.A., Barbiero Ugo, Esasem Spa, Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Cicoria	1545	Variegata Castelfranco di Lusia	Blumen S.R.L., Esasem Spa, Sativa Seeds & Services S.R.L.	Blumen S.r.l., Esasem Spa, Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Cicoria	2578	Variegata di Adria	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Cicoria	2562	Variegata di Masera'	Isea S.p.A., Sativa Seeds & Services S.r.l.	Isea S.p.A., Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Cipolla	250	Agostana	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi, Sativa Seeds & Services S.r.l.	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi, Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Cipolla	2487	Argenthea	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola

Specie	**SIAN**	**Varietà**	**Vecchio responsabile della conservazione in purezza**	**Nuovo responsabile della conservazione in purezza**
Cipolla	258	Borettana	C.R.A. - Centro Di Ricerca Per L'orticoltura (Pontecagnano, Sa), Isi Sementi Spa, Sativa Seeds & Services S.r.l.	C.R.A. - Centro Di Ricerca Per L'orticoltura (Pontecagnano, Sa), Isi Sementi Spa, Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Cipolla	826	Dorata di Bologna	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Cipolla	917	Lilia	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Cipolla	270	Paglierina di primavera	Isi Sementi Spa, Sativa Seeds & Services S.r.l.	Isi Sementi Spa, Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Cipolla	1894	Tonda musona	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi, Isi Sementi Spa, Sativa Seeds & Services S.r.l.	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi, Isi Sementi Spa, Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Fava	388	Aguadulce supersimonia	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi, Sgaravatti N & C. S.p.a., Blumen S.r.l., Larosa Emanuele, Franchi Sementi S.p.A., Hortus Sementi S.r.l., Sativa Seeds & Services S.r.l.	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi, Sgaravatti N & C. Spa, Blumen S.r.l., Larosa Emanuele, Franchi Sementi S.p.A., Hortus Sementi S.r.l., Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Finocchio	2372	Etrusco	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Finocchio	1716	Fedro	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Finocchio	1717	Marco	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Finocchio	977	Romy	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Indivia riccia	409	Riccia cuor d'oro	Blumen S.r.l., S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi, Franchi Sementi S.p.A., S & G Sementi S.P.A., Sativa Seeds & Services S.r.l.	Blumen S.r.l., S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi, Franchi Sementi S.p.A., S & G Sementi S.p.A., Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Indivia scarola	1905	Berna	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Indivia scarola	416	Bionda a cuore pieno	Anseme S.r.l., Franchi Sementi S.p.A., Sativa Seeds & Services S.r.l.	Anseme s.r.l., Franchi Sementi S.p.A., Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola

Specie	**SIAN**	**Varietà**	**Vecchio responsabile della conservazione in purezza**	**Nuovo responsabile della conservazione in purezza**
Indivia scarola	420	Cornetto di Bordeaux	Franchi Sementi S.p.A., Sativa Seeds & Services S.r.l.	Franchi Sementi S.p.A., Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Indivia scarola	1906	Odissea	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Lattuga	434	Bionda a foglia liscia	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Lattuga	438	Biscia rossa	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Lattuga	2579	Maribor	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Lattuga	463	Regina dei ghiacci	Franchi Sementi S.p.A., Sativa Seeds & Services S.r.l.	Franchi Sementi S.p.A., Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Lattuga	2094	Sofia	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Lattuga	476	Verde degli ortolani	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi, Franchi Sementi S.p.A., Isi Sementi Spa, S & G Sementi S.p.A., Esasem Spa, Sativa Seeds & Services S.r.l.	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi, Franchi Sementi S.p.A., Isi Sementi Spa, S & G Sementi S.p.A., Esasem Spa, Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Melanzana	2305	Beatrice	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Melanzana	3153	Giralda	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Melanzana	1821	Lady	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Melanzana	1753	Miranda	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Melanzana	1754	Serena	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Melanzana	1981	Violetta lunga 3	Blumen S.r.l., S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi, Sativa Seeds & Services S.r.l.	Blumen S.r.l., S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi, V
Peperone	1835	Astor	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Peperone	527	Corno di toro giallo	Esasem Spa, La Semiorto Sementi Srl, Sativa Seeds & Services S.r.l.	Esasem Spa, La Semiorto Sementi Srl, Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola

Specie	**SIAN**	**Varietà**	**Vecchio responsabile della conservazione in purezza**	**Nuovo responsabile della conservazione in purezza**
Peperone	528	Corno di toro rosso	Blumen S.r.l., Esasem Spa, La Semiorto Sementi Srl, Isea S.p.A., Sativa Seeds & Services S.r.l.	Blumen S.r.l., Esasem Spa, La Semiorto Sementi Srl, Isea S.p.A.,Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Peperone	536	Hungarian sweet wax	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Peperone	2640	Perla di fuoco	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Peperone	1839	Pixy	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Peperone	1073	Romeo	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Peperone	1844	Thor	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Peperone	1924	Zebo	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Pisello a grano rotondo	576	Espresso generoso	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi, Sativa Seeds & Services S.r.l.	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi, Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Pisello a grano rotondo	579	Lavagna	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Pisello a grano rotondo	580	Meraviglia d'Italia	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi, Sativa Seeds & Services S.r.l.	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi, Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Pisello a grano rotondo	585	San Cristoforo	Blumen S.r.l., Sativa Seeds & Services S.r.l.	Blumen S.r.l., Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Pisello a grano rugoso	601	Meraviglia di Kelvedon	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Pisello a grano rugoso	1733	Stirone	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Pisello a grano rugoso	609	Telefono rampicante	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Pisello mangiatutto	611	Carouby	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Pomodoro	2017	Ausonio	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Pomodoro	633	Cuor di bue	Isi Sementi Spa, Sativa Seeds & Services S.r.l.	Isi Sementi Spa, Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Pomodoro	650	Homestead 61	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Pomodoro	1862	Horus	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Pomodoro	1212	Padano	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola

Specie	**SIAN**	**Varietà**	**Vecchio responsabile della conservazione in purezza**	**Nuovo responsabile della conservazione in purezza**
Pomodoro	1781	Peltro	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Pomodoro	3024	Ramino	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Pomodoro	683	Red cherry	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Pomodoro	1967	S. Marzano gigante 3	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Pomodoro	3022	Strillo	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Rapa primaverile e autunnale	732	Delle virtù	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Rapa primaverile e autunnale	733	Di Milano bianca a colletto viola	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Rapa primaverile e autunnale	94	Palla di neve	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Ravanello	741	Candela di fuoco	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Ravanello	3154	Pablo	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Ravanello	1302	Pico	Sativa Seeds & Services S.r.l..	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Ravanello	756	Rosso tondo a piccola punta bianca	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Ravanello	1975	Saxa 2	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Ravanello	757	Tondo bianco	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Ravanello	1303	Vodka	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Sedano	1570	Sigfrido	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Zucca	2331	Marina di Chioggia	Sativa Seeds & Services S.r.l., Hortus Sementi S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola., Hortus Sementi S.r.l.
Zucchino	798	Alberello	Sgaravatti N & C. Spa, Isea S.P.A., Sativa Seeds & Services S.r.l.	Sgaravatti N & C. Spa, Isea S.P.A., Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Zucchino	2306	Amerigo	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Zucchino	801	Bianca goriziana	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Zucchino	804	Bolognese	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi, Sativa Seeds & Services S.r.l.	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi, Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Zucchino	2580	Clarion	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola

Specie	**SIAN**	**Varietà**	**Vecchio responsabile della conservazione in purezza**	**Nuovo responsabile della conservazione in purezza**
Zucchino	2942	Darko	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Zucchino	808	Di Nizza	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Zucchino	722	Genovese	Sativa Seeds & Services S.r.l..	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Zucchino	2475	Giambo	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Zucchino	2581	Grizzly	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Zucchino	2878	Latino	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Zucchino	2713	Levante	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Zucchino	814	Nano verde di Milano	F.Lli Ingegnoli S.p.A., Sativa Seeds & Services S.r.l.	F.Lli Ingegnoli S.p.A.,Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Zucchino	3023	Rondo	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Zucchino	3155	Sbortof	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Zucchino	819	Tondo di Piacenza	Sativa Seeds & Services S.r.l.	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Zucchino	820	Toscana	Blumen S.r.l., S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi, Sgaravatti N & C. Spa, Sativa Seeds & Services S.r.l.	Blumen S.r.l., S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi, Sgaravatti N & C. Spa,Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Bietola da coste	47	Biondissima di Trieste	Sativa soc. Coop. A r.l.	Consorzio Sativa Soc. Coop. Agricola
Cicoria	2638	Variegata di Castelfranco	Sativa soc. Coop. A r.l.	Consorzio Sativa Soc. Coop. Agricola
Cipolla	254	Bianca di Lucca	Sativa soc. Coop. A r.l.	Consorzio Sativa Soc. Coop. Agricola
Cipolla	278	Rossa lunga di Firenze	Sativa soc. Coop. A r.l.	Consorzio Sativa Soc. Coop. Agricola
Cipolla	283	Southport red globe	Sativa soc. Coop. A r.l.	Consorzio Sativa Soc. Coop. Agricola
Cipolla	289	White sweet spanish	Sativa soc. Coop. A r.l.	Consorzio Sativa Soc. Coop. Agricola

Specie	**SIAN**	**Varietà**	**Vecchio responsabile della conservazione in purezza**	**Nuovo responsabile della conservazione in purezza**
Fava	392	Lunga delle Cascine	S.a.i.s. società agricola italiana sementi, sativa soc. Coop. A r.l., Hortus sementi s.r.l.	S.a.i.s. società agricola italiana sementi, Consorzio Sativa Soc. Coop. Agricola Consorzio Sativa Soc. Coop. Agricola, Hortus sementi s.r.l.
Indivia riccia	406	Pancalieri a costa bianca	Blumen s.r.l., S.a.i.s. società agricola italiana sementi, sativa soc. Coop. A r.l.	Blumen s.r.l., S.a.i.s. società agricola italiana sementi, Consorzio Sativa Soc. Coop. Agricola
Indivia scarola	425	Verde fiorentina	Sativa soc. Coop. A r.l., Monsanto agricoltura Italia s.p.a.	Consorzio Sativa Soc. Coop. Agricola, Monsanto agricoltura Italia s.p.a.
Lattuga	472	Ubriacona frastagliata	Anseme s.r.l., Blumen s.r.l., S.a.i.s. società agricola italiana sementi, franchi sementi s.p.a., sativa soc. Coop. A r.l.	Anseme s.r.l., Blumen s.r.l., S.a.i.s. società agricola italiana sementi, Franchi sementi s.p.a., Consorzio Sativa Soc. Coop. Agricola
Peperone	529	Cuneo giallo	Sativa soc. Coop. A r.l.	Consorzio Sativa Soc. Coop. Agricola
Rapa primaverile e autunnale	731	Bianca piatta quarantina	Sativa soc. Coop. A r.l.	Consorzio Sativa Soc. Coop. Agricola
Zucchino	815	Ortolana di Faenza	Sativa soc. Coop. A r.l.	Consorzio Sativa Soc. Coop. Agricola

Art. 2.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n.1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, le varietà di seguito elencate, iscritte al registro delle varietà di specie di piante ortive con i decreti a fianco indicati, sono cancellate dal registro medesimo.

Specie	Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	Decreto d'iscrizione o rinnovo
Cipolla	282	Sanguigna di Milano	Sativa seeds & services s.r.l.	18/05/2006 (n. 32190) G.U. n. 121 del 26/05/2006
Melanzana	1540	Giulietta	Sativa seeds & services s.r.l.	10/03/2010 (n. 4629) G.U. n. 77 del 02/04/2010
Peperone	535	Golden calwonder	Sativa seeds & services s.r.l.	10/03/2010 (n. 4629) G.U. n. 77 del 02/04/2010
Pomodoro	1927	Athos	Sativa seeds & services s.r.l.	18/03/2003 - G.U. n. 86 del 12/04/2003
Pomodoro	1699	Savio	Sativa seeds & services s.r.l.	03/03/2010 (n. 4461) G.U. n. 73 del 29/03/2010

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2012

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

12A02511

DECRETO 9 febbraio 2012.

Rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga della commercializzazione di varietà di specie ortive iscritte al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/71, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/71, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive nei quali sono state iscritte le varietà di specie ortive le cui denominazioni e decreti di iscrizione sono indicati nel dispositivo;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, e in particolare l'art. 17, decimo comma, che stabilisce in dieci anni il periodo di validità dell'iscrizione delle varietà nei registri nazionali e prevede, altresì, la possibilità di rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, e in particolare l'art. 17-*bis*, commi quarto e quinto che prevedono, rispettivamente, la cancellazione di una varietà dal registro, qualora la validità dell'iscrizione medesima sia giunta a scadenza e la possibilità di stabilire un periodo transitorio per la certificazione, il controllo e la commercializzazione delle relative sementi che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenze dell'iscrizione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che, per le varietà indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo non sono state presentate le domande di rinnovo dell'iscrizione ai relativi registri nazionali secondo quanto stabilito dall'art. 17, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73, e che le varietà stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che, per la varietà indicata nell'art. 3 del dispositivo è stata richiesta, dall'interessato, la concessione del periodo transitorio di certificazione, controllo e commercializzazione previsto dal citato art. 17-*bis* decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;

Atteso che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 16 gennaio 2012, ha riconosciuto nelle varietà indicate all'art. 1 del dispositivo l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 17, decimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/71, e ha, inoltre, preso atto della necessità di procedere alla cancellazione delle varietà indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo e alla concessione, per la varietà indicata nell'art. 3, di un periodo transitorio per la certificazione, il controllo e la commercializzazione delle relative sementi;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17, decimo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n.1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, l'iscrizione ai registri nazionali di varietà di specie ortive, delle sotto elencate varietà iscritte ai predetti registri con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna riportati, è rinnovata fino al 31 dicembre 2021:

Specie	SIAN	Varietà	Decreto iscrizione e/o rinnovo	Gazzetta Ufficiale
Anguria	2474	Adelante	DM 09-01-2001	GU n. 36 del 13-02-2001
Anguria	2461	Or Flora	DM 09-01-2001	GU n.36 del 13-02-2001
Anguria	1802	Olinda	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Bietola da coste	2561	Barese	DM 30-03-2001	GU n. 101 del 03-05-2001
Bietola da coste	1900	Verde a costa bianca 2	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Bietola da coste	1899	Bionda di Lione 2	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Bietola da coste	1901	Verde a costa bianca 3	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Bietola da orto	1902	Detroit 2	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Bietola da orto	55	Egitto migliorata	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Carota	1949	Berlicum 2	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Carota	1953	Nantese 2	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Cavolfiore	2564	Noverde	DM 30-03-2001	GU n. 101 del 03-05-2001
Cavolfiore	2565	Noviese	DM 30-03-2001	GU n. 101 del 03-05-2001
Cavolfiore	2566	Tardux	DM 30-03-2001	GU n. 101 del 03-05-2001
Cavolfiore	1533	Palla di neve	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Cavolo broccolo	2567	Riccio di Sarno	DM 30-03-2001	GU n. 101 del 03-05-2001
Cavolo cappuccio bianco	130	Brunswick	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Cavolo verza	171	Piacentino	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Cece	1809	Calia	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Cece	1810	Califfo	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Cece	1811	Principe	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Cece	1812	Sultano	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Cetriolo	2455	Or Primizia	DM 09-01-2001	GU n. 36 del 13-02-2001
Cetriolo	2573	Polignano	DM 30-03-2001	GU n. 101 del 03-05-2001
Cicoria	2562	Variegata di Maserà	DM 30-03-2001	GU n. 101 del 03-05-2001
Cicoria	2570	Dolci talli	DM 30-03-2001	GU n. 101 del 03-05-2001
Cicoria	2568	Molfetta	DM 30-03-2001	GU n. 101 del 03-05-2001
Cicoria	2574	Pigna	DM 30-03-2001	GU n. 101 del 03-05-2001
Cicoria	2578	Variegata di Adria	DM 30-03-2001	GU n. 101 del 03-05-2001
Cipolla	2476	Maxia	DM 09-01-2001	GU n. 36 del 13-02-2001
Cipolla	2478	Planet	DM 09-01-2001	GU n. 36 del 13-02-2001
Cipolla	2470	Albachiara	DM 09-01-2001	GU n. 36 del 13-02-2001
Cipolla	2563	Reddy	DM 30-03-2001	GU n. 101 del 03-05-2001
Cipolla	2572	Globruna	DM 30-03-2001	GU n. 101 del 03-05-2001
Cipolla	2477	Nevix	DM 06-11-2001	GU n. 287 del 11-12-2001
Cipolla	2481	Ultra Express	DM 06-11-2001	GU n. 287 del 11-12-2001

Cipolla	1816	Contessa	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Cipolla	1894	Tonda musona	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Fagiolo nano	2466	Supremo	DM 09-01-2001	GU n. 36 del 13-02-2001
Fagiolo nano	2571	Parigino	DM 30-03-2001	GU n. 101 del 03-05-2001
Fagiolo nano	2546	Pregiato	DM 30-03-2001	GU n. 101 del 03-05-2001
Fagiolo rampicante	2479	Kondor	DM 09-01-2001	GU n.36 del 13-02-2001
Fagiolo rampicante	2549	Tondino abruzzese	DM 30-03-2001	GU n. 101 del 03-05-2001
Fagiolo rampicante	1972	Borlotto lingua di fuoco 3	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Indivia scarola	982	Ascolana	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Lattuga	2552	Grettona	DM 30-03-2001	GU n. 101 del 03-05-2001
Lattuga	2551	Barba dei frati	DM 30-03-2001	GU n. 101 del 03-05-2001
Lattuga	2576	Magister	DM 30-03-2001	GU n. 101 del 03-05-2001
Lattuga	2575	Montego	DM 30-03-2001	GU n. 101 del 03-05-2001
Lattuga	2579	Maribor	DM 30-03-2001	GU n. 101 del 03-05-2001
Lattuga	1960	Lentissima a montare 5	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Lattuga	1958	Lentissima a montare 2	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Lattuga	1959	Lentissima a montare 4	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Lattuga	1963	Estiva di Kagran 3	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Lattuga	1957	Batavia bionda a bordo rosso 3	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Melanzana	1979	Prosperosa	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Melanzana	1981	Violetta lunga 3	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Melanzana	1821	Lady	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Melone	2456	Or Delizia	DM 09-01-2001	GU n. 36 del 13-02-2001
Melone	1948	Rugoso di Cosenza giallo	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Peperone	1834	Akron	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Peperone	1837	Giallo Duemila	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Peperone	1840	Rosso Duemila	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Peperone	553	Quadrato d'Asti rosso	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Peperone	1835	Astor	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Peperone	1839	Pixy	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Peperone	1844	Thor	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Pisello a grano rotondo	1846	Priamo	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Pisello a grano rugoso	1847	Pirro	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Pomodoro	2465	Elisir	DM 09-01-2001	GU n. 36 del 13-02-2001
Pomodoro	2460	Or Patataro	DM 09-01-2001	GU n. 36 del 13-02-2001
Pomodoro	2459	Or Pizzutello	DM 09-01-2001	GU n. 36 del 13-02-2001
Pomodoro	2454	Or Star	DM 09-01-2001	GU n. 36 del 13-02-2001
Pomodoro	2468	Giuny	DM 09-01-2001	GU n. 36 del 13-02-2001
Pomodoro	2472	Corfù	DM 09-01-2001	GU n.36 del 13-02-2001

Pomodoro	2471	Touring	DM 09-01-2001	GU n.36 del 13-02-2001
Pomodoro	2539	Galatino	DM 30-03-2001	GU n. 101 del 03-05-2001
Pomodoro	1852	Ambra	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Pomodoro	1859	Fiorella	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Pomodoro	1874	Preludium	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Pomodoro	1966	S. Marzano gigante 2	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Pomodoro	1879	Successo	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Pomodoro	1850	Agata	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Pomodoro	1851	Alice	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Pomodoro	1150	Davis UC 82	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Pomodoro	1280	Supermech	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Pomodoro	1288	Toboga	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Pomodoro	1857	Domino	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Pomodoro	1884	Twist	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Pomodoro	1965	S. Marzano 3	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Pomodoro	1265	Red Express	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Pomodoro	1860	Giocondo	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Pomodoro	1863	Mark Oro	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Pomodoro	1964	S. Marzano 2	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Pomodoro	1862	Horus	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Pomodoro	1967	S. Marzano gigante 3	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Prezzemolo	1968	Comune 2	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Rapa	738	White globe purple top	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Ravanello	1977	Safor	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Ravanello	1976	Saxa 3	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Ravanello	1975	Saxa 2	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Zucchino	2475	Giambo	DM 09-01-2001	GU n.36 del 13-02-2001
Zucchino	814	Nano verde di Milano	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Zucchino	1891	Gabbiano	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002

Art. 2.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *e)*, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, le sotto elencate varietà, iscritte ai registri delle varietà di specie ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna riportati, sono cancellate dai medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione:

Specie	SIAN	Varietà	Decreto iscrizione e/o rinnovo	Gazzetta Ufficiale
Anguria	2473	Sapphire	DM 09-01-2001	GU n.36 del 13-02-2001
Cavolfiore	2554	Greenhill	DM 30-03-2001	GU n. 101 del 03-05-2001
Cavolfiore	1941	Toscano precoce 3	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Cavolo cappuccio bianco	2486	Green Viking	DM 09-01-2001	GU n.36 del 13-02-2001
Cavolo cappuccio bianco	1945	Gloria di Enkhuizen 2	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Cavolo verza	1942	Principe d'inverno 2	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Cetriolo	1815	Dinasty	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Cipolla	2556	Ribosa	DM 30-03-2001	GU n. 101 del 03-05-2001
Cipolla	2485	Flora	DM 06-11-2001	GU n. 287 del 11-12-2001
Cipolla	253	Bianca di giugno	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Fagiolo nano	2462	Parsec	DM 09-01-2001	GU n.36 del 13-02-2001
Fagiolo nano	2555	Egon	DM 30-03-2001	GU n. 101 del 03-05-2001
Fagiolo nano	2548	Wotter	DM 30-03-2001	GU n. 101 del 03-05-2001
Fagiolo nano	2547	Tevere	DM 30-03-2001	GU n. 101 del 03-05-2001
Fagiolo rampicante	2463	Brazzà	DM 09-01-2001	GU n.36 del 13-02-2001
Fagiolo rampicante	2464	Halley	DM 09-01-2001	GU n.36 del 13-02-2001
Fagiolo rampicante	1971	Borlotto lingua di fuoco 2	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Finocchio	394	Di Firenze	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Indivia scarola	2550	Cardoncello barese	DM 30-03-2001	GU n. 101 del 03-05-2001
Lattuga	2553	Lipari	DM 30-03-2001	GU n. 101 del 03-05-2001
Lattuga	2545	Pesciatina	DM 30-03-2001	GU n. 101 del 03-05-2001
Lattuga	2544	Verde orto	DM 30-03-2001	GU n. 101 del 03-05-2001
Lattuga	1817	Andros	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Lattuga	1818	Capri	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Lattuga	1819	Sumatra	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Lattuga	1962	Estiva di Kagran 2	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Peperone	1051	Dailygold	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Pisello a grano rotondo	1845	Paride	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Pomodoro	1877	Sonar	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Pomodoro	1216	Parma	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Pomodoro	1880	Summit	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Pomodoro	1162	Earlypeel	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Pomodoro	1184	Italpeel	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Pomodoro	1849	Abaco	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Pomodoro	1883	Tony	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Pomodoro	1864	Max	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Pomodoro	1207	Novamech	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Pomodoro	1873	Piramide	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Prezzemolo	1969	Aromatico a costa rossa	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Prezzemolo	1970	Nano ricciuto 2	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Spinacio	788	Matador	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002
Zucchino	1890	Clarabella	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002

Art. 3.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *e)*, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, la sotto elencata varietà, iscritta al registro delle varietà di specie ortive con il decreto ministeriale a fianco riportato, è cancellata dal medesimo per mancata presentazione delle domanda di rinnovo dell'iscrizione e le relative sementi, a norma del sopracitato art. 17-*bis*, quinto comma, potranno essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno 2014:

Specie	SIAN	Varietà	Decreto iscrizione e/o rinnovo	Gazzetta Ufficiale
Sedano	1897	Gigante dorato 2	DM 18-02-2002	GU n. 73 del 27-03-2002

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2012

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

12A02546

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 gennaio 2012.

Disposizioni attuative del decreto 2 dicembre 2009 ai fini della risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6/92 per gli impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare l'art. 22, comma 5, secondo cui, nell'ambito del regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonte rinnovabile, vengono stabiliti criteri e termini per la definizione e l'aggiornamento da parte del Comitato Interministeriale Prezzi (di seguito: *CIP)* dei prezzi di ritiro dell'energia prodotta da fonti rinnovabili e assimilate;

Visto il provvedimento del CIP 29 aprile 1992, n. 6, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92) e la relativa relazione di accompagnamento;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'articolo 3, comma 12, secondo cui ai produttori di energia elettrica di cui alla legge n. 9/91, art. 22, comma 3, ritirata dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN, oggi *GSE)* viene corrisposto un prezzo determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) in applicazione del criterio del costo evitato;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: direttiva 2003/87/CE);

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge n. 99/09) ed in particolare l'articolo 30, comma 20, secondo cui l'Autorità «propone al Ministro dello sviluppo economico adeguati meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6/92, da disporre con decreti del medesimo Ministro, con i produttori che volontariamente aderiscono a detti meccanismi. Gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata da liquidare ai produttori aderenti devono essere inferiori a quelli che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le convenzioni»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 dicembre 2009 (di seguito: decreto 2 dicembre 2009) concernente i meccanismi per la risoluzione volontaria e anticipata delle convenzioni Cip 6, secondo quanto disposto dall'articolo 30, comma 20, della citata legge n. 99/09;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2010 riguardante i parametri per il calcolo dei corrispettivi spettanti per la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6 aventi ad oggetto impianti assimilati alimentati da combustibili fossili;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 ottobre 2010 relativo alle modalità di rateizzazione del corrispettivo $C_{fossili}$ di cui al decreto 2 agosto 2010;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2011 riguardante i parametri per il calcolo dei corrispettivi spettanti per la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6 aventi ad oggetto impianti alimentati da combustibili da processo o residui o recuperi di energia;

Considerato che le problematiche emerse per alcuni impianti rientrano in un quadro di criticità industriale eccezionale, con ricadute sul tessuto economico ed occupazionale e che in generale gli impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia sono inseriti in realtà industriali integrate, complesse e strategiche;

Ritenuto di dover tener conto della particolare situazione congiunturale in cui debbono attuarsi le scelte dei soggetti imprenditoriali coinvolti, alcune delle quali relative a rilevanti modifiche degli assetti societari e aziendali nonché del contesto industriale in cui operano;

Ritenuto opportuno rivedere i termini per la presentazione delle domande di risoluzione anticipata per tale tipologia di impianti allo scopo di consentire la più ampia partecipazione dei soggetti interessati alla risoluzione anticipata;

Decreta:

Art. 1.

Modifica dei termini di presentazione delle istanze di risoluzione anticipata delle convenzioni

1. Il termine finale di presentazione delle istanze di risoluzione anticipata di cui all'articolo 2, comma 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2011 è fissato al 30 giugno 2012.

2. Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico 2 dicembre 2009, 2 agosto 2010, 8 ottobre 2010 e 23 giugno 2011.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è inviato alla registrazione della Corte dei conti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 7 gennaio 2012

Il Ministro: PASSERA

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF registro n. 2, foglio n. 96.

12A02496

DECRETO 25 gennaio 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Pausania Gallura società cooperativa», in Tempio Pausania.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art.198 R.D. 16 marzo 1942, n.267;

Visto il D.D. del 25 ottobre 2011 del Ministero dello sviluppo economico, con il quale la società «Pausania Gallura Società cooperativa» con sede in Tempio Pausania (Sassari) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il Dr. Andrea Tommaso Accardo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 30 novembre 2011 con la quale il commissario liquidatore dr. Andrea Tommaso Accardo dichiara di rinunciare all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Giuseppe Farris, nato a Cagliari il 2 novembre 1967, residente in Cagliari, Via San Lucifero n.31, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Pausania Gallura Società cooperativa» con sede in Tempio Pausania (Sassari), n. REA SS-89563, C.F. 01346690900, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con precedente D.D. del 25 ottobre 2011 in sostituzione del dr. Andrea Tommaso Accardo, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 gennaio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A02566

DECRETO 25 gennaio 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Futura Silvi Servizi Cooperativa Sociale», in Silvi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art.198 R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il D.D. del 4 novembre 2011 del Ministero dello sviluppo economico, con il quale la società «Futura Silvi Servizi Cooperativa sociale» con sede in Silvi (Teramo) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'Avv. Francesco Prota ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 12 dicembre 2011 con la quale il commissario liquidatore avv. Francesco Prota dichiara di rinunciare all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Angela Innocente, nata a Cropani (Catanzaro) il 4 febbraio 1964 con studio in Roma, Via Bertoloni n.41, è nominato commissario liquidatore della società «Futura Silvi Servizi Cooperativa sociale» con sede in Silvi (Teramo), n. REA TE-143093, C.F. 01671290672, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con precedente D.D. del 4 novembre 2011 in sostituzione dell'avv. Francesco Prota, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 gennaio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A02567

DECRETO 7 febbraio 2012.

Sospensione del decreto di scioglimento, per atto d'autorità, con nomina del commissario liquidatore e ripristino della gestione commissariale con nomina del commissario governativo, della società cooperativa «Società cooperativa edilizia La Sorgente», in Rende.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l' art. 1 legge n. 400/75 e l'art.198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

Visto il D.M. dell'8 gennaio 2007 del Ministero dello sviluppo economico con il quale, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* c.c. sono stati revocati gli amministratori e i sindaci della società cooperativa «Società cooperativa edilizia La Sorgente» con sede in Rende (Cosenza) e nominato il commissario governativo nella persona dell'Avv. Pierpaolo Greco, per un periodo di dodici mesi;

Tenuto conto che con la relazione del 15 gennaio 2008 il succitato commissario governativo evidenziava che la cooperativa non era più in grado di raggiungere lo scopo sociale e pertanto sussisteva l'impossibilità di ripristinare il regolare funzionamento degli organi sociali;

Visto il D.M. del 24 aprile 2009 del Ministero dello sviluppo economico, con il quale la società cooperativa «Società cooperativa edilizia La Sorgente» con sede in Rende (Cosenza) è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., e l'Avv. Francesca Santelli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dai signori Sicilia Emanuele e Solina Giovanna avverso il decreto di scioglimento per atto d'autorità della predetta società cooperativa;

Visto il parere emesso, in base all'art. 15 della legge n. 205 del 2000, dalla Sezione Seconda del Consiglio di Stato nell'adunanza del 9 novembre 2011 con il quale il Consiglio di Stato ritiene che debba essere accolta l'istanza di sospensiva del succitato D.M. del 24 aprile 2009 richiesta dai ricorrenti e, a suo giudizio, «sembrerebbe opportuno che l'Amministrazione operasse – attraverso il Commissario governativo, i cui poteri restano in vita in seguito alla sospensione del decreto di messa in liquidazione- nel senso di mettere tutte le parti di fronte agli esiti cui potrebbe portare la litigiosità da taluno posta nel perseguimento dei propri supposti diritti»;

Visto quanto stabilito dall'art. 3, comma 4 della citata legge 21 luglio 2000, n.205 nonché del parere favorevole del Consiglio di Stato;

Ritenuto pertanto di dover disporre la sospensione del D.M. del 24 aprile 2009 con il quale la citata cooperativa era stata posta in scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'avv. Francesca Santelli è stata nominata commissario liquidatore;

Considerato che permangono tutte le condizioni di irregolarità a suo tempo riscontrate e certificate dal precedente Commissario governativo dr. Pierpaolo Greco, confermate in sede di liquidazione dal Commissario liquidatore Avv. Francesca Santelli;

Ritenuto necessario procedere celermente all'emanazione del presente decreto sulla base delle motivazioni indicate, ed ai sensi degli artt. 7 e 21-*octies* comma 2 ultima parte, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, sussistendo ragioni di celerità del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il D.M. del 24 aprile 2009 con il quale la società cooperativa «Società cooperativa edilizia La Sorgente» con sede in Rende (Cosenza) è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. è sospeso.

Art. 2.

È ripristinata la gestione commissariale della società cooperativa «Società cooperativa edilizia La Sorgente» con sede in Rende (Cosenza) - c.f. 01597680782 - costituita in data 7 ottobre 1988.

Art. 3.

Il dr. Pierpaolo Greco nato a Catanzaro il 2 febbraio 1975, con studio in Catanzaro, Via F. Spasari n. 3 - Galleria Mancuso - è rinominato, per un periodo di sei mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 4.

Al nominato commissario governativo sono conferiti i poteri e le funzioni statutariamente attribuite al consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla gestione dell'Ente ed ove possibile alla regolarizzazione dello stesso.

Art. 5.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al D.M. 22.01.2002 e sarà a carico della cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 febbraio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A02408

DECRETO 13 febbraio 2012.

Scioglimento della «La Rosa del Deserto società cooperativa sociale siglabile La Rosa del Deserto - S.c.s.», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art.198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze del verbale di revisione e successivo accertamento ispettivo dell'8 luglio 2010, effettuate dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «La Rosa del Deserto società cooperativa sociale siglabile La Rosa del Deserto – S.C.S.» con sede in Torino, costituita in data 12 ottobre 1999 con atto a rogito del Notaio Dr. Travostino Mario di Torino, n. REA TO-925828, C.F. 07838660012, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'Avv. Anna Caterina Miraglia nata a Sapri (Salerno) il 26 luglio 1957 con studio in Roma, Via Riboty n.26, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma,13 febbraio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A02409

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 20 febbraio 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della direzione provinciale di Sassari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate,

Dispone

È accertata la chiusura della Direzione Provinciale di Sassari dell'Agenzia delle Entrate della Sardegna, per il giorno 7 febbraio 2012.

Motivazioni

Con nota n. 3415 dell'8 febbraio 2012 la Direzione Provinciale di Sassari, ha comunicato la chiusura dell'Ufficio per l'intera giornata del 7 febbraio 2012. La chiusura dell'Ufficio è stata determinata dalle avverse condizioni meteorologi, causando notevole disaggio alla circolazione stradale e che le strutture operative di protezione civile hanno prorogato lo stato di allerta.

L'Ufficio del Garante del Contribuente, con nota n. UCG/103/2012 del 13 febbraio 2012, ha espresso parere favorevole all'emanazione del presente provvedimento, atteso che l'evento che ha causato la chiusura dell'Ufficio è di carattere eccezionale e non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione.

Riferimenti normativi dell'atto

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Decreto del Direttore Regionale del Dipartimento delle Entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998;

Decreto Legislativo 26 gennaio 2001 n. 32 - art. 10, lettera *b)*.

Attribuzioni del direttore regionale

Statuto dell'Agenzia delle Entrate - articoli 11 e 13;

Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate - articoli 4 e 7, comma 1.

Cagliari, 20 febbraio 2012

Il direttore regionale: ANGELILLIS

12A02402

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 16 febbraio 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Avellino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA E BASILICATA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle finanze del 28 dicembre 2000, n. 1390, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui, a decorrere dal 1° gennaio 2001, è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che, prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella Direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1° marzo 2003, delle direzioni regionali e la contestuale cessazione delle direzioni compartimentali;

Vista la disposizione organizzativa n. 73, del 21 gennaio 2009, prot. n. 3804, con la quale è stata istituita la Direzione regionale Campania e Basilicata dal 1° marzo 2009;

Visto l'avviso di chiusura dell'Ufficio provinciale di Avellino, pervenuto in data 6 febbraio 2012, in conseguenza della ordinanza emessa dal prefetto della Provincia di Avellino, prot. n. 2612/AREA V del 6 febbraio 2012, che ha disposto la chiusura di tutti gli uffici pubblici di Avellino capoluogo e di tutti quelli insistenti nei comuni della provincia;

Accertato che la chiusura dell'Ufficio provinciale di Avellino, si è verificato a causa del permanere delle condizioni avverse meteorologiche, dalle ore 14 del giorno 6 febbraio 2012 fino alle ore 24 del giorno 7 febbraio 2012;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito il Garante del contribuente che, con nota n. 145 del 13 febbraio 2012, ha espresso parere favorevole in merito.

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento di tutti i servizi al pubblico dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Avellino, dalle ore 14 del giorno 6 febbraio 2012 fino alle ore 24 del giorno 7 febbraio 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 16 febbraio 2012

Il direttore regionale: FRATELLO

12A02404

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Elenco dei rappresentanti, stabiliti in Italia, degli stabilimenti ubicati in paesi terzi, in materia di additivi nell'alimentazione degli animali per l'anno 2011.

Si comunica l'elenco dei rappresentanti, stabiliti in Italia, degli stabilimenti ubicati in Paesi terzi, di cui al comma 9 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433, concernente regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE e 1999/20/CE, in materia di additivi nell'alimentazione degli animali per l'anno 2011.

ditta italiana	sede	stabilimento paese terzo	sede stabilimento paese terzo	paese terzo
AGRISTUDIO	SEDE LEGALE IN (RE) VIA GRAMSCI 56 E PRODUTTIVA IN PEGOGNAGA VIA PERTINI 14 (MN)	CHINA QUIONGDAO HANXINGCHENG ECONOMIC AND TRADE CO LTD	N.54 ZHANGZHOU 2 ROAD QUINGDAO	CINA
AGROLABO	SEDE LEGALE IN SCARMAGNO VIA MASERO 59 E SEDE PRODUTTIVA IN VERONA VIA DEL CAPITEL 14	PRYIA CHEMICALS 2 LARISSA 396 B OFF SITLADEVI	TEMPLE ROAD MAHIM 40016	INDIA
AICHEM	VIA F.LLI BANDIERA 20 20068 PESCHIERA BORROMEO (MI)	NATURA EXTRACTA SA DA CV	GUADALAJARA JAI MIX 44900	MESSICO
AICHEM	VIA F..LI BANDIERA 20 20068 PESCHIERA BORROMEO (MI)	SOCIETA INNOVA ANDINA S.A.	RIVERA NAVARRETE N 620 PISO 11 LIMA 27	PERÙ
AICHEM	VIA F..LI BANDIERA 20 20068 PESCHIERA BORROMEO (MI)	INDURKEN DE MEXICO S.A. DE C.V. PASEOS DE VALLE 5211 AL 13	COL. VALLE REAL C.P. 45019 ZAPOPAN JALISCO	MESSICO
ALBORS	SEDE LEGALE IN MILANO VIA MORGANTINI 29 SEDE PRODUTTIVA PRESSO NATCOR SRL VIA FONDO MURI 43 S. TOMIO DI MALO VICENZA	GUANGZHOU LEADER BIOTECH LTD	SCIENZE AVENUE GUANGZHOU	CINA
ALPHARMA	SEDE LEGALE WILRIJK GARDEN SQUARE LAARSTRAAT 16 - BELGIO- SEDE PRODUTTIVA FARZOO SRL VIA RUBADELLO 6 MEDOLLA (MO)	PYJANG HOTWAY PHARMACEUTICAL CO LTD	WEST SHENGLI ROAD HENAN	CINA
ALPHARMA	SEDE LEGALE WILRIJK GARDEN SQUARE LAARSTRAAT 16 - BELGIO- SEDE PRODUTIVA FARZOO SRL VIA RUBADELLO 6 MEDOLLA (MO)	ALPHARMA INC 400 CROSSING	BRIDGEWATER	USA
AMIK	SEDE LEGALE E OPERATIVA IN MILANO VIA FANTOLI 7	UNITED MATERIALS LTD ROOM 2004 TOWER CITY GARDEN SSHAOSHA RD	CHANGSHA HUNA CINA	CINA
AMIK	SEDE LEGALE E OPERATIVA IN MILANO VIA FANTOLI 7	SHANDONG NB TECNOLOGY CO LTD HAOSHENG TOWN ZOUPING COUNTY	SHANDONG CINA	CINA

AMIK	SEDE LEGALE E OPERATIVA IN MILANO VIA FANTOLI 7	BE LONG CORPORATION ROOM 4010 BUILDING B NEW CENTURY CENTRE 88	ZHUJIANG ROAD NANJING CHINA	CINA
AMIK	SEDE LEGALE E OPERATIVA IN MILANO VIA FANTOLI 7	BE LONG COLINE INDUSTRIAL CORP	HANDIAN INDUSTRIAL ZONE ZOUPING COUNTY SHANDONG	CINA
ASCOR CHIMICI	VIA PIANA 265 CAPOCOLLE DI BERTINORO (FC)	ASPIRE CHEMICALS	HANZOU CINA	CINA
ASCOR CHIMICI	VIA PIANA 265 CAPOCOLLE DI BERTINORO (FC)	USA BIOTRON LAB	NOPRTH WEST CENTER UTAH	USA
ASCOR CHIMICI	VIA PIANA 265 CAPOCOLLE DI BERTINORO (FC)	SPECIAL NUTRIENT	2766 DOUGLAS ROAD MIAMI FLORIDA	USA
BALKEM ITALIA	VIA DEL PORTO - MARANO TICINO (NO)	BALCHEM CORPORATION P.O. BOX 175 SLATE HILL	NEW HAMPTON N.Y. 10958	USA
BARENTZ	SEDE LEGALE IN VIA PRIVATA GOITO N.8 20037 PADERNO DUGNANO (MI)	VARIED INDUSTRIE CIRPORATION 905 S CATERINA AVENUE	MASON CITY LOWA USA	USA
BARENTZ	SEDE LEGALE IN VIA PRIVATA GOITO N.8 20037 PADERNO DUGNANO (MI)	CHANG CHUN DAHE BIO TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD N. 86	XIHUAN ROAD CHANGCHUN JILIN	CINA
BIOSCREEN	CON SEDE IN VIA CADUTI DI VIA FANI 830 BERTINORO (FC)	ASPIRE CHEMICHALS CO LTD ROO 1405	FENGQI ROAD HANGZHOU 310003 CINA	CINA
BIOSCREEN	CON SEDE IN VIA CADUTI DI VIA FANI 830 BERTINORO (FC)	HANGZOU DONGLOU BIO NUTRIENT CO LTD	LOUTA COUNTRY XIAOSHAN DISTRICT HANGZHOU ZHEJIANG PROVINCE 311266	CINA
BIOSCREEN	CON SEDE IN VIA CADUTI DI VIA FANI 830 BERTINORO (FC)	BIOTRON LABORATORIES LTD	750 NOTH 1250 WEST CENTERWILLE UTAH USA	USA
BRENNTAG	SEDE LEGALE VIA KULISCIOFF 22 (MI) E STABIL IN VIA BOCCACCIO 3 TREZZANO SUL NAVIGLIO	RECH CHEMICAL CO. LTD	BAILXIANGXLE E1 12 F N 49 CHANGSHA HUNAN	CINA
BRENNTAG	SEDE LEGALE VIA KULISCIOFF 22 8MI) E STABIL IN VIA BOCCACCIO 3 TREZZANO SUL NAVIGLIO	ZNO KIMYA METAL NAKLIYE SAN TIC LTD	BO ORGANIZE SAN BOLGESI BOR NIDGE TURCHIA	TURCHIA
BRENNTAG	SEDE LEGALE VIA KULISCIOFF 22 8MI) E STABIL IN VIA BOCCACCIO 3 TREZZANO SUL NAVIGLIO	SHANDONG NB TECNOLOGY CO LTD HAOSHENG TOWN	ZOUPING COUNTY-SHANDONG	CINA
BRENNTAG	SEDE LEGALE VIA KULISCIOFF 22 (MI) E STABIL IN VIA BOCCACCIO 3 TREZZANO SUL NAVIGLIO	ANHUI BBCA BIOCHEMICAL CO LTD	73 DAGING RD BENGBU ANHUL CINA	CINA

BRENNTAG	**SEDE LEGALE VIA KULISCIOFF 22 (MI) E STABIL IN VIA BOCCACCIO 3 TREZZANO SUL NAVIGLIO**	**HEBEL NEW DONGHUA AMINO ACID CO LTD**	**N.89 SOUTH OF THR SECOND RING HEBEI CINA**	**CINA**
BRENNTAG	**SEDE LEGALE VIA KULISCIOFF 22 (MI) E STABIL IN VIA BOCCACCIO 3 TREZZANO SUL NAVIGLIO**	**SUPERFINE MINERALS 198 MASHRUWALA MARG DHARAMPETH EXTN**	**NAGPUR 440010**	**INDIA**
CCE COMPAGNIA COMMERCIALE EUROPEA	**VIA F.LLI ROSSELLI 3 28014 MAGGIORA (NO)**	**SUPERFINE MINERALS**	**198 SAKET DHARAMPETH EXTN MASHRUWALA MARG NAGPUR**	**INDIA**
CCE COMPAGNIA COMMERCIALE EUROPEA	**VIA F.LLI ROSSELLI 3 28014 MAGGIORA (NO)**	**THIRUMALAI CHEMICALS CO LTD HIRUMALAI HOUSE 101 SION MATUNGA ESTATE N. 6**	**MUMBAI INDIA**	**INDIA**
CCE COMPAGNIA COMMERCIALE EUROPEA	**VIA F.LLI ROSSELLI 3 28014 MAGGIORA (NO)**	**TYCOON CO LTD 15 F NEXUXUS BUILDING 41**	**CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG**	**CINA**
CCE COMPAGNIA COMMERCIALE EUROPEA	**VIA F.LLI ROSSELLI 3 28014 MAGGIORA (NO)**	**NB GROUP CO LTD HAOSHENG**	**HAOSHENG TOWN ZOUPING COUNTY-SHANDONG**	**CINA**
CCE COMPAGNIA COMMERCIALE EUROPEA	**VIA F.LLI ROSSELLI 3 28014 MAGGIORA (NO)**	**JIZHOU CITY HUAYANG CHEMICAL CO LTD XINZHUANG INDUSTRIAL PARK -JIZHOU CITY**	**HEBEI CINA**	**CINA**
CCE COMPAGNIA COMMERCIALE EUROPEA	**VIA F.LLI ROSSELLI 3 28014 MAGGIORA (NO)**	**ZHEJIANG DINGDING PHARMACEUTICAL CO LTD**	**28 DAZHA ROAD HUANGYAN ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE ZHEJIANG PROVINCE CHINA**	**CINA**
CCE COMPAGNIA COMMERCIALE EUROPEA	**VIA F.LLI ROSSELLI 3 28014 MAGGIORA (NO)**	**BIO-CHEM TECNOLOGY LIMITED**	**UNIT 1104 ADMIRALTY TOWER 1 HARCOURT ROAD HONH KONG**	**CINA**
CCE COMPAGNIA COMMERCIALE EUROPEA	**VIA F.LLI ROSSELLI 3 28014 MAGGIORA (NO)**	**ANHUI BBCA INTERNATIONAL CO LTD 387**	**WEST SHENGLI ROAD BENGBU ANHUI CINA**	**CINA**
CCE COMPAGNIA COMMERCIALE EUROPEA	**VIA F.LLI ROSSELLI 3 28014 MAGGIORA (NO)**	**BIO-CHEM TECNOLOGY LIMITED**	**1104 ADMIRALTY CENTRE TOWER 1 HONG KONG**	**CINA**
CCE COMPAGNIA COMMERCIALE EUROPEA	**VIA F.LLI ROSSELLI 3 28014 MAGGIORA (NO)**	**PRYIA CHEMICALS 2 LARISSA 396 B OFF SITLADEVI**	**TEMPLE ROAD MAHIM 40016**	**INDIA**
CCE COMPAGNIA COMMERCIALE EUROPEA	**VIA F.LLI ROSSELLI 3 28014 MAGGIORA (NO)**	**GMC CHEMICHALS LIMITED**	**SHUN HONG HOUSE SHUN CHI COURT KWUN TONG HONG KONG**	**CINA**
CCE COMPAGNIA COMMERCIALE EUROPEA	**VIA F.LLI ROSSELLI 3 28014 MAGGIORA (NO)**	**NUMINOR CHEMICAL INDUSTRIES LTD SHARIRA ST. INDUSTRIA ZONE**	**MAALOT 24952 ISRAELE**	**ISRAELE**
CCE COMPAGNIA COMMERCIALE EUROPEA	**VIA F.LLI ROSSELLI 3 28014 MAGGIORA (NO)**	**SICHUAN CHUANHENG CHEMICAL GROUP CO LTD**	**ZAOJIAO DEVELOPMENT ZONE SHIFANG SICHUAN 618400**	**CINA**

CCE COMPAGNIA COMMERCIALE EUROPEA	**VIA F.LLI ROSSELLI 3 28014 MAGGIORA (NO)**	**TIMNA COPPER MINES LTD**	**DOAR NA EILOT ISRAEL 888000**	**ISRAELE**
CCE COMPAGNIA COMMERCIALE EUROPEA	**VIA F.LLI ROSSELLI 3 28014 MAGGIORA (NO)**	**NINGXIA EPPEN BIOTECH CO LTD**	**YANGHE INDUSTRY GARDEN YONGNING NINXGXIA 750100**	**CINA**
CCE COMPAGNIA COMMERCIALE EUROPEA	**VIA F.LLI ROSSELLI 3 28014 MAGGIORA (NO)**	**AMERICAN BIOSYSTEM INC PO BOX 1523**	**ROANOKE VIRGINIA 24007 USA**	**USA**
CHEMICAL	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA TADINO 52 - 20124 MILANO**	**XUANCHENG BAICAO PLANTS INDUSTRY AND TRADE CO**	**XUANCHENG ECONOMIC DEVELOPING ZONE ANHIU 242 CINA**	**CINA**
CHEMIFARMA	**VIA DON E. SERVADEI 16 (FC)**	**GUANGZHOU LEADER BIO TECNOLOY CO LTD 19 LUOLING ROAD DALUO VILLAGE**	**GUANGZHOU CITY GUANDING PROVINCE CINA**	**CINA**
CHEMIFARMA	**VIA DON E. SERVADEI 16 (FC)**	**GLOBAL NATURAL PIGMENT LIMITED ZHUCH ZUCHENG PLANT**	**EAST OF MIZHOU ROAD ZHUCHENG CITY SHANDONG .**	**CINA**
CHEMIFARMA	**VIA DON E. SERVADEI 16 (FC)**	**CTE TECHNOS (CHINA) LTD YIXING FACTORY**	**YIXING ECINOMIC DEVELOPMENT ZONE YIXING CHINA**	**CINA**
CHIFA SRL	**SEDE LEGALE MILANO VIA RIPAMONTI 227**	**FARNAM COMPANIES INC-PHOENIX AZ 85013**	**WEST OSBORN ROAD PHOENIX 85013 ARIZONA**	**USA**
DOXAL	**SEDE LEGALE IN MILANO SEDE PRODUTTIVA IN SULBIATE MONZA BRIANZA VIA MASCAGNI 6**	**SYNTHITE INDUSTRIES LTD**	**COCHIN ERNAKULAM**	**INDIA**
DSM	**VIA BORGOGNA 5 (MI)**	**INCASA**	**RUA SAGUACU 1400 010 JOINVILLE SC BRASIL**	**BRASILE**
DSM	**VIA BORGOGNA 5 (MI)**	**LOMGCOM ENTERPRISE LTD INDUSTRIAL BASE N.11**	**THIANZU ROAD HIGH TEC.ZONE HEFEI**	**CINA**
DSM	**VIA BORGOGNA 5 (MI)**	**FERMAVI ELETTROCHIMICA LTDA RUA JOISE THOMAZ LARA 445**	**VARGINIA MG BRASILE**	**BRASILE**
EIGENMANN VERONELLI	**VIA DELLA MOSA 6 20017 RHO (MI) E SEDE LEGALE IN VIA WITTGENS 3 20123 (MI)**	**ZHEJIANG MEDICINE CO LTD 18FL GAIGEYUEBAO MANSION 60 SUMADUXIANG ZHONGE**	**HANGZHONG 31003**	**INDIA**
EIGENMANN VERONELLI	**VIA DELLA MOSA 6 20017 RHO (MI) E SEDE LEGALE IN VIA WITTGENS 3 20123 (MI)**	**LASON INDIA**	**PVT LTD INDIA**	**INDIA**
ELI LILLY	**SEDE LEGALE SESTO FIORENTINO VIA GRAMSCI 731 E SEDE PRODUTTIVA IN PIOLTELLO VIA TRIESTE 3 (MI)**	**ELI LILLY USA CKINTIN LABORATORIES**	**USA**	**USA**

EQUALITY	**SEDE LEGALE VIA MONTELLO 20 MILANO MAGAZZINI E UFFICI VIA IV NOVEMBRE 54 SETTIMO TORINESE**	**VIRBAC PTY. LIMITED 361 HORSLEY ROAD**	**MILPERRA NSW 2214**	**AUSTRALIA**
EQUALITY	**SEDE LEGALE VIA MONTELLO 20 MILANO MAGAZZINI E UFFICI VIA IV NOVEMBRE 54 SETTIMO TORINESE**	**HAWTORNE PRODUCTS INC**	**16828 N. STATE ROAD 167 DUNKIRK IN 47336**	**CANADA**
EQUALITY	**SEDE LEGALE VIA MONTELLO 20 MILANO MAGAZZINI E UFFICI VIA IV NOVEMBRE 54 SETTIMO TORINESE**	**TRYAN ENETRPRISES LLC**	**PO. BOX 157 DENNIS TX 76439**	**USA**
EQUALITY	**SEDE LEGALE VIA MONTELLO 20 MILANO MAGAZZINI E UFFICI VIA IV NOVEMBRE 54 SETTIMO TORINESE**	**KAUFFMAN'S ANIMAL HEALTH INC 21 KEISTONE DRIVE**	**LEBANON PA 17402 USA**	**USA**
EQUALITY	**SEDE LEGALE VIA MONTELLO 20 MILANO MAGAZZINI E UFFICI VIA IV NOVEMBRE 54 SETTIMO TORINESE**	**VETOQUINOL CANADA INC 2000 CHEIN GEORGES**	**LAVALTRIE (QUEBEC) CANADA J5T 355**	**CANADA**
EQUALITY	**SEDE LEGALE VIA MONTELLO 20 MILANO MAGAZZINI E UFFICI VIA IV NOVEMBRE 54 SETTIMO TORINESE**	**BEXO PHARMA INC.1935 DREW ROAD UNIT 28**	**MISSISSAUGA CANADA**	**CANADA**
EURHEMA	**VIA GIACOMO LEOPARDI 2/C 42025 CAVRIAGO (RE)**	**KING WAY CORPORATION**	**MINGJI DEVELOPMENT ZONE ZOUPING COUNTY SHANDONG PROVINCE CHINA**	**CINA**
EURHEMA	**VIA GIACOMO LEOPARDI 2/C 42025 CAVRIAGO (RE)**	**ADM 3883 FARIES PARKWAY DECTUR IL 62525**	**CARGILL 5000 SOUTH BOULEWARD CHARLOTTE NC 28217**	**USA**
EURHEMA	**VIA GIACOMO LEOPARDI 2/C 42025 CAVRIAGO (RE)**	**UMATE INTERNATIONAL LIMITED 11B DINASTY COURT N 22 KIUWEI RD**	**HEDONG DIST TIANJIN PR OF CHINA**	**CINA**
EURHEMA	**VIA GIACOMO LEOPARDI 2/C 42025 CAVRIAGO (RE)**	**BROOKSIDE AGRA L.C.**	**2768 TROXLER WAY HIGHLAND NIL 62249 ILLINOIS**	**USA**

EUROCHEMICALS	**SEDE LEGALE IN MILANO VIALE PICENO 44 E SEDE PRODUTTIVA IN COLOGNO MONZESE MILANO VIALE EMILIA 92**	**RECH CHEMICAL CO LTD**	**CHANGHA HUNA CINA**	**CINA**
EUROCHEMICALS	**SEDE LEGALE IN MILANO VIALE PICENO 44 E SEDE PRODUTTIVA IN COLOGNO MONZESE MILANO VIALE EMILIA 92**	**ERACHEM MEXICO SA TAMOS**	**PANUEO VERACRUZ MESSICO**	**MESSICO**
EUROFEED	**SEDE LEGALE TRAVAGLIATO (BS) VIA MULINI 116 D SEDE PRODUTTIVA VIA MULINI 124 D**	**HANGZOU UNION BIOTECHNOLO CO LTD 705**	**BUILDING LONGSHEN COMMUNE HANGZOU**	**CINA**
EUROFEED	**SEDE LEGALE TRAVAGLIATO (BS) VIA MULINI 116 D SEDE PRODUTTIVA VIA MULINI 124 D**	**YASHO INDISTRIES PVT LTD PLOT 2514-2515**	**VAPI 396195 GIACARTA**	**INDIA**
EUROFEED TECHNOLOGIES	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN BRANDICO (BS) VIA L. EINAUDI 12**	**CINA HEBEI JINGE CHEMICAL CO LTD**	**N. 36 XINSHI MIDDLE ROAD QIAOXI DISTRICT SHIJIAZHUANG**	**CINA**
EUROVO	**SEDE LEGALE VIA MENSA N.3 48022 (RA) E STABILIMENTO IN VIA PIACENTINA N.22 45030 OCCHIOBELLO (RO)**	**INNOVA ANDINA RIVERA NAVARRETE 620 PISO 11 SAN ISIDORO**	**LIMA PERÙ**	**PERÙ**
FARMAVET	**SEDE LEGALE IN PASSO DEL BIDOLLO 34 (MC) E PRODUTTIVA IN MONTEDORO (MC)**	**BAOJI FUFENG BIOTECNOLOGIES CO LTD N18 GAO XIN 10 ROAD**	**HITECH DEVELOPMENT DISTRICT BAJOI CITY SHANXI**	**CINA**
FARMAVET	**SEDE LEGALE IN PASSO DEL BIDOLLO 34 (MC) E PRODUTTIVA IN MONTEDORO (MC)**	**NINGBO HONOR CHEMTECH CO LTD ROM 404 EAS XINTIAN JIANGDONG DISCTRICT**	**NINGBO**	**CINA**
FILOZOO	**VIA DEL COMMERCIO 28/30 CARPI (MO)**	**ARCHER DANIELS MIDLAND CO 4666 FARIES PARKWAY**	**62525 1820 DECATUR ILLINOIS**	**USA**
FILOZOO	**VIA DEL COMMERCIO 28/30 CARPI (MO)**	**SHANDONG XINFA IMP. EXP. CO. LTD**	**TONXING ROAD KENLI COUNTY DONGYNG CITY SHANDONG PROVINCE**	**CINA**
FILOZOO	**VIA DEL COMMERCIO 28/30 CARPI (MO)**	**BROKSIDE AGRA L.C. 2768 TROXIER WAY**	**HIGHLSND IL 62249 ILLINOIS**	**USA**

GARZANTI SPECIALITIES	**VIA TITO SPERI 8 ((MI) E MAGAZZ. VIA OLONA 79 21042 CARONNO PERTUSELLA (VA)**	**ZUCHENG HATIAN CO LTD**	**64 JINGIN R.D. XINXING TOWN ZUCHENG CITY SHANDONG**	**CINA**
GARZANTI SPECIALITIES	**VIA TITO SPERI 8 ((MI) E MAGAZZ. VIA OLONA 79 21042 CARONNO PERTUSELLA (VA)**	**NATURAL REMEDIES PVT LYD N. 5B VEERASANDRA IND. AREA 19 KM**	**STONE HOSUR ROAD BANGALORE**	**INDIA**
GRANDA ZOOTECNICI	**VIA P. MASSIA 1 - SAVIGLIANO -(CN) SEDE LEGALE E PRODUTTIVA**	**MICRON BIO SYSTEMS INC 232229 OLD BUENA VISTA RD**	**P.O. BOX 868 BUENA VISTA VA 24416**	**USA**
KEMIMPEX	**VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)**	**MS LEGEND INDUSTRIES**	**INDIA**	**INDIA**
KEMIMPEX	**VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)**	**SHANDONG XINFA PHARMACEUTICAL CO LTD**	**ADD. N.1 TONXING ROAD KENLI COUNTRY DONGYING P. C. 257500**	**CINA**
LA TICINESE FARMACEUTICI	**SEDE LEGALE IN PAVIA E SEDE PRODUTTIVA IN PAVIA VIA VIGENTINA 19 E 102/A**	**CANADA CHAMPION PETFOODS**	**950390 AVE MORINVILLE - AB**	**CANADA**
MAZZOLENI PRODOTTI ZOOTECNICI	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN COLOGNO AL SERIO VIA DELL'ARTIGIANATO 77**	**CUPRICA SAC**	**PERÙ**	**PERÙ**
MAZZOLENI PRODOTTI ZOOTECNICI	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN COLOGNO AL SERIO VIA DELL'ARTIGIANATO 77**	**NANJING HANHE ENTERPRISE CO LTD**	**NANJING CINA**	**CINA**
METHODO CHEMICALS	**VIA A. M. AMPHERE NOVELLARA (RE)**	**RANSON PTE ITD 101 TONG ENG BUILDING SINGAPORE 069553**	**THIRUMALAI CHEMICALS ITD 25 SIPCOT INDI COMPLEX RANIPET TAMILNADU**	**INDIA**
METHODO CHEMICALS	**VIA A. M. AMPHERE NOVELLARA (RE)**	**TOYOTSU CHEMIOLAST CORPORATIONE 8-1 MARINOUCHI 3 CROME**	**TOKIO 100830 JAPAN**	**GIAPPONE**
METHODO CHEMICALS	**VIA A. M. AMPHERE NOVELLARA (RE)**	**SHANDONG XINFA IMP. EXP. CO. LTD**	**TONXING ROAD KENLI COUNTY DONGYNG CITY SHANDONG PROVINCE CINA 257500**	**CINA**
METHODO CHEMICALS	**VIA A. M. AMPHERE NOVELLARA (RE)**	**WESTERN DRUG PVT LTD F-271 MEWAR INDUSTRIAL AREA MADRI**	**UDAIPUR 313 001 INDIA**	**INDIA**
METHODO CHEMICALS	**VIA A. M. AMPHERE NOVELLARA (RE)**	**SHANGAI DESANOPHARMACEUTICAL HOLDING CO 1479 ZHANGHENG ROAD ZHANGJIANG**	**HI TECH PARK SHANGAI 201203**	**CINA**

METHODO CHEMICALS	VIA A. M. AMPHERE NOVELLARA (RE)	BROTHER ENTERPRISES HOLDING CO LTD ZHOUWANGMLAO	HAINING CITY ZHEJIANG CINA	CINA
METHODO CHEMICALS	VIA A. M. AMPHERE NOVELLARA (RE)	ZHEJIANG DINGDING PHARMACEUTICAL CO LTD	28 DAZHA ROAD HUANGYAN ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE ZHEJIANG PROVINCE CHINA	CINA
METHODO CHEMICALS	VIA A. M. AMPHERE NOVELLARA (RE)	NOTH CHINA PHARMACEUTICAL CO LTD	N.392 EAST EPING ROAD SHILJZHUANG HEBEI	CINA
METHODO CHEMICALS	VIA A. M. AMPHERE NOVELLARA (RE)	SHRI NATH GUM E CHEMICALS E 278 MIA PHASE	SND BASNJ JODPUR 342005	INDIA
METHODO CHEMICALS	VIA A. M. AMPHERE NOVELLARA (RE)	TONXGXING ROAD KENLI DONGYNG SHANDONG	SHANDONG XINFA IMO E EXP CO LYD	CINA
METHODO CHEMICALS	VIA A. M. AMPHERE NOVELLARA (RE)	DALIAN PLATINUM CHEMICCALS C.O. LIMITED 1304 NO 68 RENMIN ROAD ZHONGSHAN	DISTRICT DALIAN CITY P.R. CHINA 116001	CINA
METHODO CHEMICALS	VIA A. M. AMPHERE NOVELLARA (RE)	JIANGXI TIANXIN PHARMACEUTICAL CO LTD LE ANFIANG INDUSTRIAL ZONE	LEPING GIANGXI 333300 CINA	CINA
METHODO CHEMICALS	VIA A. M. AMPHERE NOVELLARA (RE)	HUBEI GUANGJI PHARMACEUTICAL CO LTD N1	JIAGDI ROAD WUXE CITY HUBEY	CINA
NESTLÈ PURINA PETCARE NESTLÈ ITALIANA SPA	VIALE G. RICHARD 5 20143 MILANO PRODUZ. VIA CAVOUR 60 46043 CASTIGLIONE DELLE SIVIERE (MN)	THAI UNION MANUFACTURING CO LTD 979/13-16 M FLOOR SM TOWER PHAHOYOTIN ROAD	SAMSENNAI PHAYATHAI BANGKOK	THAILANDIA
PFIZER	SEDE LEGALE IN ZAVENTEM HOGE WEI N.10 SEDE PRODUTTIVA IN DUE TORRI SPA 40061 VIA MACERI SUPERIORE 16/A	PUYANG HOTWAY PHARMACEUTICAL CO LTD WEST OF SHENGKI ROAD	PUYANG CITY HENAN PROVINCECINA	CINA
PPEEDY PET SERVICE	SEDELE LEGALE IN MOTTA VISCONTI VIA VITTORIO VENETO 15 CASORATE E DEPOSITO IN PRIMO (PV) IN VIA PER MOTTA VISCONTI 34	LTD HEAD OFFICE 1054390 GALLANT	CANADA TAPLOW VENTURES	CANADA
PRODOTTI ARCA	SEDE LEGALE IN VIA GIACOSA 42 20053 MONZA	RESONANCES SPECIALITIES LIMITED 301 EVERSHINE MAIL OFF MALAD LINK ROAD	MALAD WEST MUMBAI INDIA	INDIA
PRODOTTI ARCA	SEDE LEGALE IN VIA GIACOSA 42 20053 MONZA	DALIAN VANETTA INT 1 TRAD. CO. LTD -DALIAN	DALIAN	CINA
RP CHEM	VIA SAN MICHELE 47 31032 CASALE SUL SILE (TV)	TAIYUAN QIAOYOU CHEMICAL INDUSTRIAL CO.LTD	CINA JINYUAN TAIYUAN	CINA

RP CHEM	**VIA SAN MICHELE 47 31032 CASALE SUL SILE (TV)**	**GANSU XUEJING IMP EXP CO LTD**	**LANZHOU**	**CINA**
RP CHEM	**VIA SAN MICHELE 47 31032 CASALE SUL SILE (TV)**	**ANHUI BBCA BIOCHEMICAL CO LTD**	**ANHUI**	**CINA**
RP CHEM	**VIA SAN MICHELE 47 31032 CASALE SUL SILE (TV)**	**SHANXI FENHE BIOCHEMICAL CO. LTD**	**GANTING TOWN HONGDONG COUNTY SHANXI**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**JIANGSU BROTHER VITAMINS CO LTD**	**DAFENG CITY JIANGSU CINA**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**JIZHOU CITY HUAYANG CHEMICAL CO LTD XINNZHUANG INDUSTRIAL PARK**	**JIZHOU CITY HEBEI CINA**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**NINGBO ZHENHAI HAIDE BIOCHEM CO LTD 799**	**FENGXIANG ROAD XIEPU 315204 CINA**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**JIANGXI SENTAI PHARMACEUTICAL CO LTD N 5 GONGYE ROAD YINGTAN**	**YINGTAN INDUSTRIAL ZONE JIANGXI CINA**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**ZHEJIANG UNIVRSITY SUNNY NUTRITION TECNOLOGY TECNOLOGY CO LTD 11F EAST BUILDING INTERNATIONAL GARDEN**	**HANGZHOU ZHEJIANG**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**ZHEJIANG SHENGDA PHARMACEUTICAL CO LTDRENMIN EST**	**ROAD TIANTAI ZHEJIANG**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**HEBEI YUXING BIO-ENGINEERING CO LTD NINGJIN HIGHER AND NEW TECHNOLOGY**	**DEVELOPMENTE AREA HEBEI CINA**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**WENZHOU OUHUA FOREIGN TRADE CORPORATION**	**BLDG NO 350 YADANG WEST RD WENZHOU CINA**	**CINA**

SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**SUNWIN CHEMICHALS ROOM 701 LUWEI COMMERCIAL HARBOUR THE CROSSING OF EAST FUSHOU STREET**	**HIGH TECH ZONE WEIFANG SHANDONG CINA MAINLAND**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**FERRO CHEM CO LTD 324 BUIKDING**	**3 LANE 900 ROD HONGKOU SHANGHAI CINA**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**PAIK KWANG INDUSTRIAL CO LTD 56 -1**	**GOCHEOK DONG GURU GU 152 080 KOREA**	**COREA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**JIANGXI SENTAI PHARMACEUTICAL CO LTD NO5**	**NORTHEAST PHARM TRADING COMPANY LTD**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**YIXING JIANGSHAN BIOTECH CO LTD**	**YANGXI TOWN YIXING CITY JIANGSU**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**ZHEJIANG GARDEN BIOCHEMICAL HIGH TECH**	**STOCK LTD HUAYUAN IND ZONE ZONGYANG 322121**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**YIXING JIANGSHAN BIOTECH CO LTD**	**ZHOUTE TOWN YIXING CITY JIANGSU**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**XIAME TOPUSING IMP EXP CO LTD 7 H CHANG AN BUILDIG**	**LIVING ROAD 361009 XIAMEN CINA**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**NINGXIA DUOWET PHARMACEUTICAL CO LTD WANGYUAN ECONOC ZONE**	**YINGGYN CINA**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**CHANGZOU SUNLIGHT MEDICAL**	**RAW MATERIAL CO LTD**	**CINA**

SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**HEBEI YUXING BIO ENGINERING CO LTD NINGIJIN HIGHER AND NEW TECNOLOGY**	**AREA HEBEY CINA**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**TAIZHOU HISOUND CHEM. CO. LTD**	**SHANGHAI HAOWANG INTERNATIONAL GROUP**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**XIAMEN KINGDOMWAY GROUP COMPANY XINYANG**	**INDUSTRIAL AREA HAICANG INVESTMENT ZONE XIAMEN**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**SHANDONG AOCTER CHEMICAL CO LTD 5NORTHGUQANDAO STREET**	**GAOTANG SHANDONG CINA**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**HUBEI HUAZONG PHARMAVEUTICAL CO LTD 71**	**WEST CHUNYUAN ROAD XIANGFAN CITY HUBEI PROVINCE**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**HANGZHOU XIASHA BIOTECH CO LTD**	**166 STREET 20 ECONOMIC AND TECNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**ZHEJIANG SHENGDA PHARMACEUTICAL CO LTD**	**RENMIN EAST ROAD TIANTAI ZHEJIANG CINA**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**SHANDOND LUKANG PHARMACEUTICAL CO LTD 173 WEST**	**TAIBAILOU ROAD JINING SHANDONG 272021 CINA**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**JIANGXI TIANXIN PHARMACEUTICAL CO LTD LEANJIANG INDUSTRIAL ZONE**	**LEPIN JIANGXI 333300 CINA**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**XINFA PHARMACEUTICAL CO LTD N1 TONGXING ROAD**	**KENLY COUNTY DONGYNG CITY SHANDONG PROVINCE**	**CINA**

SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**FERRO CHEM CO LTD**	**324 BUILDING 3 LANE 900 QUAYANG ROAD HONGKOU SHANGAI**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**NINGBO ZHENHAI HAIDE BIOCHEM COLTD**	**799 FERNGXIANG ROAD XIEPU ZHENHAI NINGBO 315204 CINA**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**NINGBO ZHENHAI HAIDE BIOCHEM COLTD**	**799 FERNGXIANG ROAD XIEPU ZHENHAI NINGBO 315204 CINA**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**BIORIGIN ACUCAREIRE S/A**	**USINA SAO SAO JOSÈ MACATUBA BRASILE**	**BRASILE**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**HUBEI HUAZONG PHARMAVEUTICAL CO LTD 71**	**WEST CHUNYUAN ROAD XIANGFAN CITY HUBEI PROVINCE**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**NINGXIA DUOWET PHARMACEUTICAL CO LTD WANGYUAN ECONOMIC ZONE YONGNING COUNTY**	**YINCHHUAN NINGXIA CINA**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**HUBEI HUAZONG PHARMACEUTICAL CO LTD**	**71 WEST CHUNYUAN ROAD XIANFANG CITY HUBEI PROVINCE**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**HANGZHOU XIASHA BIOTECH CO LTD**	**166 STREET 20 ECONOMIC E TECNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE HANGZHOU**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**ZHEJIANG SHENGDA PHARMACEUTICAL CO LTDRENMIN EST**	**ROAD TIANTAI ZHEJIANG**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**YIXING UNION BIOCHEMICAL CO LTD**	**ECONOMIC DEVELOPMENTE ZONE YIXING**	**CINA**

SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**LASONS INDIA PRIVATE LIMITED 8 NEW JAGRUTI 227**	**ROAD BRANDA MUBAI INDIA**	**INDIA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**MANMOHAN MINERALS E CHEMICALS P LTD D 57**	**INDUSTRIAL AREA BUTIBORI NAGPUR**	**INDIA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**DIROX S.A.RUTA 1 KM 48 LIBERTAD**	**SAN JOSE MONTEVIDEO URUGUAY**	**URUGUAY**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**BROTHER ENTERPRICES HOLDING CO LTD ZHOUWANGMIAG HAINING CITY**	**ZHEJIANG PROVINCE CHINA**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**TAIZHOU HISOUND CHEM CO LTD ZHEJIANG PROVINCIAL MEDICALS MATERIALS**	**BASE LINHAI ZONE LINHAI ZHEJIANG 317016 CINA**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**WEIFANG ENSIGN INDUSTRY CO LTD THE WEST LIMIN**	**ROAD CHNGLE CITY SHANDONG 262400**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**MANMOHAN UNTERNATIONAL CONTRACTING J-18 MIDC INDUSTRIAL ESTATE**	**HINGNA ROAD NAGPUR 440016**	**INDIA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**WEIFANG ENSIGN INDISTRY CO LYDTHE WEST END LIMIN ROAD**	**CHANGLE CITY SHANDONG 262400**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**TAOCHEM INDUSTRIAL INC 9-101ONGXIANG PLAZA 28 DONGAI WEST ROAD**	**QINGDAO**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**TAOCHEM INDUSTRIAL INC 9-101ONGXIANG PLAZA 28 DONGAI WEST ROAD**	**QINGDAO**	**CINA**

SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**HUBEI HUAZONG PHARMACEUTUCAL CO LTD NO 71**	**WEST CHUNYUAN ROAD XIANGFAN CITY HUBEI CIN**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**SHANDONG LUKANG PHARMACEUTICAL CO LTD 173 WEST**	**TIBAILOU ROAD JINING SHANDONG 272021**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**FERRO CHEM CO LTD 324 BUIKDING**	**3 LANE 900 ROD HONGKOU SHANGHAI CINA**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**ZHEJIANG SHENGDA PHARMACEUTICAL CO LTDRENMIN EST**	**ROAD TIANTAI ZHEJIANG**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**YIXING JIANGSHAN BIO-TECH CO LTD YANGXI TOWN YIXING**	**JIANGSU CINA**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**LONZA GUANGZHOU NANSHA LTD 68 HUANGGE DADAOBEI**	**NANSHA DISTRICT GUANGDON**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**SOCIETE DU DJEBEL DJRISSA 9**	**RUE DE DAMS 2060 LA GOULETTE TUNISIA**	**TUNISA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**WUXI QUECHE SILICON CHEMICAL CO LTD**	**DONGGANG TOWN WUXI CITY JIANGSU 21419**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**HUMAN MINT IMPORT AND EXPORT CO LTD**	**LAODONG WEST CHAGSHA HUNAN CINA**	**CINA**
SINTOFARM	**VIA TOGLIATTI 5 GUASTALLA (RE) SEDE PRODUTTIVA IN MONTECOLOMBO (RN) LOC OSTERIA NOVA**	**NINGBO ZHENHAI HAIDE BIOCHEM COLTD**	**799 FERNGXIANG ROAD XIEPU ZHENHAI NINGBO 315204 CINA**	**CINA**

TODINI	SEDE LEGALE IN MILANO VIA LARGA 8 E SEDE PRODUTTIVA IN MONZA IN CORSO MILANO 46	INCASA S/A	BRASILE	BRASILE
TROUW NUTRITION	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN SAN ZENO DI MOZZECANE (VR) CASELLA POSTALE N 6 FRAZIONE SAN ZENO 37060 MOZZECANE (VR)	ZHEJIANG GARDEN BIOCHEMICAL HIGH TECH LTD ROOM 309	XIHU MING LOU 16 WULIN ROAD HANGZOU	CINA
TROUW NUTRITION	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN SAN ZENO DI MOZZECANE (VR)	TROUW NUTRITION USA 115 EXECUTIVE DRIVE HIGHLAND IL 62249 USA	BASF CATALYST LLC 100 CAMPUS DRIVE FLORHAM PARK NJ 07932 USA	USA
TROUW NUTRITION	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN SAN ZENO DI MOZZECANE (VR) CASELLA POSTALE N 6 FRAZIONE SAN ZENO 37060 MOZZECANE (VR)	CHANGZHOU XINHONG PHARMACEUTICAL E CHEMICAL INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC WEITANG CHEMICAL ZONE	CHUNJIANG TOWN XINBEI DISCTRICT CHANGZHOU JIANGSU	CINA
TROUW NUTRITION	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN SAN ZENO DI MOZZECANE (VR) CASELLA POSTALE N 6 FRAZIONE SAN ZENO 37060 MOZZECANE (VR)	SOCIETA INNOVA ANDINA S.A.	RIVERA NAVARRETE N 620 PISO 11 LIMA 27	PERÙ
TROUW NUTRITION	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN SAN ZENO DI MOZZECANE (VR) CASELLA POSTALE N 6 FRAZIONE SAN ZENO 37060 MOZZECANE (VR)	JIANGXI TIANXIN PHARMACEUTICAL CO LTD	LEANIJIANG INDUSTRIAL PARK LEPING 333300	CINA
TROUW NUTRITION	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN SAN ZENO DI MOZZECANE (VR) CASELLA POSTALE N 6 FRAZIONE SAN ZENO 37060 MOZZECANE (VR)	SOCIETA INNOVA ANDINA CALLE DEAN VALDIVIA 148 OF OF 601	SAN ISIDORO LIMA 27 LIMA 27	PERÙ
TROUW NUTRITION	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN SAN ZENO DI MOZZECANE (VR) CASELLA POSTALE N 6 FRAZIONE SAN ZENO 37060 MOZZECANE (VR)	CJ INDONESIA MENARA JAMSOSTEK 21 FLOOR -JL GATOT SUBROTO KAV. 38	JAKARTA 12710 INDONESIA	INDONESIA

TROUW NUTRITION	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN SAN ZENO DI MOZZECANE (VR) CASELLA POSTALE N 6 FRAZIONE SAN ZENO 37060 MOZZECANE (VR)**	**QINGDAO SCITECH PERFUME CO LTD**	**TIESHAN SUBDISTRICT OFFICE INDUSTRIAL PARK JIAONAN CITY 266423 CINA**	**CINA**
TROUW NUTRITION	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN SAN ZENO DI MOZZECANE (VR) CASELLA POSTALE N 6 FRAZIONE SAN ZENO 37060 MOZZECANE (VR)**	**CHANGZHOU XINHONG PHARMACEUTICAL E CHEMICAL INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC WEITANG CHEMICAL ZONE**	**CHUNJIANG TOWN XINBEI DISCTRICT CHANGZHOU JIANGSU**	**CINA**
TROUW NUTRITION	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN SAN ZENO DI MOZZECANE (VR) CASELLA POSTALE N 6 FRAZIONE SAN ZENO 37060 MOZZECANE (VR)**	**YIXING JIANGSHAN BIOTECH CO LTD**	**ZHOUTIE TOWN YIXING CITY JIANGSU**	**CINA**
TROUW NUTRITION	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN SAN ZENO DI MOZZECANE (VR) CASELLA POSTALE N 6 FRAZIONE SAN ZENO 37060 MOZZECANE (VR)**	**TAIZHOU TOWNS HISOUND CO LTD YANHAI INDUSTRIAL ZONE 317016**	**LINHAI**	**CINA**
TROUW NUTRITION	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN SAN ZENO DI MOZZECANE (VR) CASELLA POSTALE N 6 FRAZIONE SAN ZENO 37060 MOZZECANE (VR)**	**HEBEI WELCOME COMPANY NO 11 ZHAYIANG NORTH STREET**	**5001 SHIJIAZHUANG CINA**	**CINA**
TROUW NUTRITION	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN SAN ZENO DI MOZZECANE (VR) CASELLA POSTALE N 6 FRAZIONE SAN ZENO 37060 MOZZECANE (VR)**	**BE LONG CORPORATION PO BOX 139 139**	**GULOU 210008 NANJING CINA**	**CINA**
TROUW NUTRITION	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN SAN ZENO DI MOZZECANE (VR) CASELLA POSTALE N 6 FRAZIONE SAN ZENO 37060 MOZZECANE (VR)**	**CHENGDU FENGLAN SCIENZE AND TECHNOLOGY CO LTD**	**N 88 BALCAO ROAD CHENGDU**	**CINA**

TROUW NUTRITION	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN SAN ZENO DI MOZZECANE (VR) CASELLA POSTALE N 6 FRAZIONE SAN ZENO 37060 MOZZECANE (VR)**	**CJ INDONESIA MENARA JAMSOSTEK 21 FLOOR -JL GATOT SUBROTO KAV. 38**	**JAKARTA 12710 INDONESIA**	**INDONESIA**
TROUW NUTRITION	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN SAN ZENO DI MOZZECANE (VR) CASELLA POSTALE N 6 FRAZIONE SAN ZENO 37060 MOZZECANE (VR)**	**SHIJAZHUANG ZHAOXIAN**	**YALONG INOSITOL CO LTD**	**CINA**
TROUW NUTRITION	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN SAN ZENO DI MOZZECANE (VR) CASELLA POSTALE N 6 FRAZIONE SAN ZENO 37060 MOZZECANE (VR)**	**ZHEJIANG GARDEN BIOCHEMICAL HIGH TECH LTD ROOM 309**	**XIHU MING LOU 16 WULIN ROAD HANGZOU**	**CINA**
TROUW NUTRITION	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN SAN ZENO DI MOZZECANE (VR) CASELLA POSTALE N 6 FRAZIONE SAN ZENO 37060 MOZZECANE (VR)**	**JIANGSU BROTHER VITAMINS CO LTD**	**DEFENG CITY JIANGSU PROVINCE CINA**	**CINA**
TROUW NUTRITION	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN SAN ZENO DI MOZZECANE (VR) CASELLA POSTALE N 6 FRAZIONE SAN ZENO 37060 MOZZECANE (VR)**	**ZHEJIANG HANGZHOU XINFU PHARMACEUTICAL CO. LTD**	**JINCHENG LINJAN HANGHOU ZHEJIANG 31300 CINA**	**CINA**
TROUW NUTRITION	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN SAN ZENO DI MOZZECANE (VR) CASELLA POSTALE N 6 FRAZIONE SAN ZENO 37060 MOZZECANE (VR)**	**CJ INDONESIA RAYA ARYOSARI KM 9 KECAMATAN REJOSO**	**KABUTALEN PASURUAN 67181**	**INDONESIA**
TROUW NUTRITION	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN SAN ZENO DI MOZZECANE (VR) CASELLA POSTALE N 6 FRAZIONE SAN ZENO 37060 MOZZECANE (VR)**	**HEBEI WELCOME COMPANY NO 11 ZHAYIANG NORTH STREET**	**5001 SHIJIAZHUANG CINA**	**CINA**

TROUW NUTRITION	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN SAN ZENO DI MOZZECANE (VR) CASELLA POSTALE N 6 FRAZIONE SAN ZENO 37060 MOZZECANE (VR)**	**SHANGHAI RITAN TRADING CO LTD ROOM 1408 N 333**	**JINXIANG ROAD PUDONG SHANGAI 201206 CHINA**	**CINA**
TROUW NUTRITION	**SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN SAN ZENO DI MOZZECANE (VR) CASELLA POSTALE N 6 FRAZIONE SAN ZENO 37060 MOZZECANE (VR)**	**SHIJAZHUANG WEISHEN 3 PHARMA CO LTD**	**236 HUANGHE INDUSTRIAL SHIJIAZHUANG**	**CINA**

12A02568

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

COMITATO DI COORDINAMENTO PER L'ALTA SORVEGLIANZA GRANDI OPERE

Linee guida per i controlli antimafia indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di Protezione civile.». (Deliberazione C.C.A.S.G.O. del 26 aprile 2012).

1. *Tracciabilità finanziaria delle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche.*

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 gennaio 2012, n. 20, concernente «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile», sono state definite le modalità attuative dell'art. 16, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009, nel testo convertito dalla legge n. 77/2009, secondo il quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è disciplinata la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle erogazioni e concessione di provvidenze pubbliche (con riferimento agli interventi direttamente eseguiti dai privati e per la cui esecuzione non trovano applicazione le procedure di evidenza pubblica), nonché vengono dettate disposizioni in merito alla costituzione e tenuta degli elenchi dei fornitori e prestatori di servizi per i quali non sussiste il rischio di inquinamento mafioso (cosiddette white list).

Come è noto, in considerazione dell'imminente avvio della fase della ricostruzione pesante che avrebbe portato al maggiore coinvolgimento delle imprese locali operanti nel ciclo degli inerti e in altre attività considerate permeabili al rischio di inquinamento criminale, il CCASGO, con l'edizione delle linee guida del 12 agosto e del 31 dicembre 2010, ha dettato, per entrambi gli ambiti citati, specifiche disposizioni di cautela antimafia, onde far sì che l'avvio degli interventi, pubblici e privati, potesse avvalersi di misure speditive in grado di mitigare il suddetto rischio.

Ora, tenuto conto dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui trattasi, si pone la necessità di fornire alle prefetture interessate indicazioni operative circa l'applicazione delle predette linee-guida alla luce del sopravvenuto provvedimento.

In primo luogo, va osservato come il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tenga conto delle linee-guida di questo comitato, citandole espressamente nelle premesse e facendone oggetto di una previsione, contenuta nell'art. 2, comma 4, in cui si stabilisce che alle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, già disposte alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, continuano ad applicarsi le previsioni contenute nei richiamati atti di indirizzo del C.C.A.S.G.O.

Ciò chiarito, va ricordato anche come lo stesso art. 16 del decreto-legge n. 39/2009, al comma 4, abbia conferito a questo comitato il compito di definire le linee-guida antimafia per tutti gli interventi pubblici. Nelle premesse della terza edizione delle linee-guida (31 dicembre 2010) sono state nondimeno enunciate le motivazioni per le quali, su sollecitazione delle stesse autorità regionali preposte alla erogazione dei benefici, è risultato necessario disporre ulteriori cautele allo scopo di conferire omogeneità ai controlli antimafia ed evitare che l'elargizione di risorse pubbliche destinate alle attività di ricostruzione privata venisse a rappresentare un punto di vulnerabilità del sistema, in quanto costituente un'area non adeguatamente presidiata.

In merito a tale aspetto, le citate linee-guida hanno disposto che per gli interventi in questione il privato abbia l'onere di indicare all'amministrazione concedente il conto corrente, bancario o postale (tale da considerarsi, dunque, conto dedicato, ancorché non in via esclusiva), su cui far affluire le contribuzioni a fondo perduto, impegnandosi, altresì, a eseguire ogni pagamento di qualsiasi importo in favore dell'appaltatore con strumenti finanziari atti a garantire la piena tracciabilità dell'operazione. Si rammenta, altresì, che nel citato documento d'indirizzo è stato anche chiarito che la piena tracciabilità può considerarsi garantita attraverso l'esclusivo utilizzo del bonifico in cui si dà indicazione del CUP assegnato all'intervento. Peraltro, tali indicazioni operative, definite in sede di comitato con l'ausilio dell'UIF della Banca d'Italia, sono state considerate un utile sussidio anche dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, che ne ha fatto espressa menzione nella determinazione del 4 luglio 2011 in materia di tracciabilità finanziaria.

Nelle linee-guida del 31 dicembre 2010, tuttavia, sono stati anche considerati, ai fini della tracciabilità finanziaria, i pagamenti effettuati dall'appaltatore verso gli operatori della filiera. In proposito, il documento di indirizzo del C.C.A.S.G.O. prevede che venga inserita nei contratti di appalto la clausola di tracciabilità con la quale l'appaltatore si impegna ad eseguire i pagamenti a valle con le stesse modalità di trasparenza. All'uopo, si rinvia allo schema di contratto-tipo di appalto- pubblicato sul sito istituzionale del commissario delegato per la ricostruzione, Presidente della Regione Abruzzo - in cui è contenuta tale clausola. Tale schema di contratto-tipo è stato messo a punto, peraltro, dalla struttura tecnica di missione che opera presso il predetto organo straordinario, dopo averne concordato i contenuti con il C.C.A.S.G.O.

Inoltre, le citate linee-guida prevedono che l'amministrazione concedente, nell'esercizio dei poteri di autotutela, si riservi la facoltà di revocare, in tutto o in parte, il beneficio economico concesso nel caso in cui il privato destinatario del contribuito abbia omesso di osservare o non abbia correttamente osservato le procedure di trasparenza finanziaria. Nel caso in cui invece la violazione sia stata commessa dall'appaltatore, le linee-guida stabiliscono che il privato, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile sia legittimato all'attivazione della clausola risolutiva espressa inserita nel contratto di appalto nell'ambito della suddetta clausola di tracciabilità.

A questo proposito, va sottolineato che l'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2011 prevede espressamente che alle erogazioni già disposte prima dell'entrata in vigore di quel provvedimento continuano ad applicarsi le previsioni recate dalle linee guida del 31 dicembre 2010.

Si tratta di una norma di diritto intertemporale - da leggersi anche in sistema con il precedente comma 3 - che mira opportunamente a regolare le situazioni insorte prima del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ma che non si sono ancora esaurite.

Nulla, invece, viene espressamente stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in merito alle procedure definite nelle linee-guida negli aspetti sopra richiamati, concernenti la perdita totale o la revoca parziale del beneficio economico, nonché la tracciabilità finanziaria degli operatori della filiera, sicché si pone il problema pratico di stabilire cosa avvenga per le concessioni ed erogazioni finanziarie disposte dopo l'entrata in vigore del provvedimento.

Al riguardo, si può esprimere l'avviso che per tali specifici aspetti, in quanto non oggetto di diretta disciplina da parte del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, resti possibile per le amministrazioni concedenti, per i privati beneficiari e per gli operatori interessati continuare ad osservare anche per le erogazioni e concessioni disposte dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri le concorrenti previsioni integrative dettate con le linee-guida del 31 dicembre 2010, non rinvenendosi, nell'applicazione delle due diverse fonti, alcuna forma di contraddizione sul piano precettivo.

Appare conseguenziale, infine, che la sanzione amministrativa pecuniaria introdotta dall'art. 58, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, si applichi alle violazioni riguardanti l'impiego delle erogazioni e concessioni avvenuto successivamente all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con riferimento a transazioni finanziarie di un importo pari o superiore a quello stabilito dall'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (attualmente fissato in 1.000 euro).

2.*Elenchi dei fornitori e prestatori di servizi.*

Con riferimento alla disciplina degli elenchi dei fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, occorre in primo luogo precisare, sul piano oggettivo, che l'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri individua tipologie di attività che coincidono, in parte, con quelle che sono state oggetto di intervento con la seconda edizione delle linee-guida per l'Abruzzo del 12 agosto 2010.

Ad esempio, per quanto riguarda gli inerti, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce che gli elenchi vanno costituiti per le attività di estrazione, fornitura e trasporto (vedasi lettera *c)* dell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri). Nelle linee-guida del 12 agosto 2010, sempre con riferimento agli inerti, vengono invece prese in considerazione separatamente l'attività di estrazione (esercizio di cava) e quella di fornitura, non quella di trasporto. Pertanto, ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri occorrerà che gli attuali elenchi siano rimodulati da parte delle

competenti prefetture, aggregando le diverse attività che andranno così a costituire un unico elenco imprenditoriale in cui potranno, peraltro, anche chiedere di essere iscritti, nel caso specifico degli inerti, gli operatori addetti al solo trasporto.

Ciò sottende che, in seguito all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le prefetture interessate comunicheranno agli operatori inseriti nelle liste, di cui alle linee-guida del 12 agosto 2010, che hanno facoltà di presentare istanza di iscrizione negli elenchi da istituire ai sensi dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo le modalità ivi specificate dall'art. 4, comma 1.

Non si pone alcun problema applicativo, invece, per quelle attività che siano state *ex novo* introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, come quelle di fornitura di ferro lavorato, autotrasporto conto terzi e di guardiani a dei cantieri.

Su piano soggettivo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri prevede all'art. 3, comma 1, che negli elenchi possono iscriversi (il che dunque depone nel senso della non obbligatorietà dell'iscrizione) le imprese esercenti le attività specificate nell'allegato 1 nei cui confronti siano state effettuate le verifiche previste dalla legislazione antimafia. Al comma 2 si precisa che le verifiche miranti ad accertare l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 10, comma 7, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, sono eseguite dal prefetto della provincia in cui ha sede l'impresa interessata all'iscrizione.

Ne discende che negli elenchi che dovranno essere costituiti ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri presso le prefetture delle tre province del «cratere sismico» (L'Aquila, Teramo e Pescara) possono anche iscriversi imprese che non hanno sede in nessuna delle citate province interessate dagli interventi di ricostruzione post-sisma, diversamente dalle previsioni contenute nelle linee-guida che hanno limitato l'iscrizione alle sole imprese che hanno sede nel territorio.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'iscrizione è disposta dal prefetto che riceve l'istanza, il quale esegue le verifiche anche attivando il prefetto competente se l'impresa abbia sede in altra provincia.

Si puntualizza che tale ultima autorità dovrà effettuare le verifiche in questione secondo criteri operativi di particolare incisività.

A questo proposito si sottolinea l'importanza che:

come sempre, siano coinvolti nell'istruttoria i competenti uffici e comandi territoriali delle Forze di polizia a competenza generale, nonché il centro operativo DIA di riferimento;

gli esiti dell'istruttoria svolta formino oggetto di analisi da parte del gruppo interforze che potrà così fornire un apporto al prefetto della provincia in cui è ubicata la sede legale dell'impresa.

Inoltre, per non disperdere il principio di concentrazione informativa, di cui si era già rilevata la necessità nelle linee-guida del 12 agosto 2010 (vedasi a pagina 13 del testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, s.o. n.186), le risultanze così acquisite dalla prefettura della provincia dove ha sede legale l'impresa andranno integralmente trasmesse alla prefettura del «cratere sismico» che ha ricevuto l'istanza.

La prefettura dell'Aquila, anche su richiesta delle prefetture di Pescara e Teramo, potrà coinvolgere nell'*iter* istruttorio il GICER per eventuali contributi di analisi o di approfondimento informativo.

Concluso l'*iter* istruttorio, la prefettura del «cratere sismico» che ha ricevuto l'istanza potrà disporre l'iscrizione dell'operatore economico ovvero, qualora emergano situazioni di controindicazione, il rigetto dell'istanza, come previsto dall'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2011.

Dell'avvenuta iscrizione o del rigetto la prefettura del «cratere sismico» provvederà, inoltre, a darne comunicazione sia all'impresa interessata, sia alla prefettura nella cui provincia è ubicata la sede legale della medesima impresa, conformemente alle disposizioni dell'art. 4, commi 2 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri detta specifiche disposizioni per la revisione periodica degli elenchi in questione, secondo un procedimento connotato da tratti di accentuata dinamicità che consentano di tenere conto in progress dei possibili elementi di rilievo riguardanti la vita dell'impresa stessa.

In questo senso, si inquadra la previsione del comma 4 che pone a carico delle ditte iscritte l'obbligo di segnalare le variazioni degli assetti proprietari e gestionali intervenuti durante il periodo di iscrizione.

Per il buon funzionamento di tale sistema è necessario, nell'ottica del modello a «rete» di monitoraggio postulato dal decreto ministeriale 14 marzo 2003, un approccio proattivo non solo da parte delle prefetture del «cratere», ma anche da parte delle prefetture nelle cui circoscrizioni le ditte iscritte hanno la propria sede legale.

In questo senso, appare fondamentale che queste ultime segnalino alla prefettura presso cui è iscritto l'operatore economico ogni situazione di possibile rilievo a fini antimafia, tra le quali riveste una primaria importanza l'eventuale adozione di provvedimenti interdittivi e, fino a quando previste, delle informazioni «atipiche».

Va osservato che ai fini dell'iscrizione le linee-guida del 12 agosto 2010 hanno dato rilievo anche all'assenza, a carico della persona fisica o giuridica, dell'annotazione nominativa nei registri anche informatici di cui all'art. 34 della legge n. 55/1990, come modificato dall'art. 2, comma 8, della legge n. 94/2009. Tale annotazione dà contezza dell'avvio degli accertamenti personali o patrimoniali che siano stati disposti dai soggetti titolari del potere di proposta di applicazione di una misura di prevenzione; sicché, attraverso il richiamo a tale disposizione, si realizza, in concreto, una forma di anticipazione della soglia difensiva.

L'accertamento di tale elemento, costituito dalla assenza di annotazione, non condiziona l'iscrizione negli elenchi disciplinati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ciò in quanto quest'ultimo provvedimento non ne fa menzione nelle verifiche previste dall'art. 3, comma 2. Ne deriva che la presenza di un'eventuale annotazione, che andrà comunque verificata, non costituirà elemento ostativo ai fini dell'iscrizione. Nondimeno, trattandosi di una situazione altamente sintomatica, i relativi sviluppi andranno costantemente monitorati ai fini di eventuali provvedimenti di cancellazione che in questo caso, essendo fondati sulla sopravvenuta mancanza dei requisiti soggettivi di iscrizione, potranno intervenire anche prima dei termini della revisione periodica di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri allo scopo di non ingenerare infondati affidamenti da parte di terzi.

12A02624

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Abensberger Spargel/Abensberger Qualitätsspargel»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 55 del 24 febbraio 2012, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Germania, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - «Abensberger Spargel/Abensberger Qualitätsspargel».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

12A02545

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-056) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

• Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

• Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

€ 1,00